

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA
IN FORMA DI CAPITALE DIFFERITO A PREMIO UNICO
CON CONTROASSICURAZIONE POTENZIATA
E CON RIVALUTAZIONE ANNUALE DEL CAPITALE
(TARIFFA N. 826)

SCUDO di BIM VITA

Il presente Fascicolo Informativo, contenente:

- la Scheda Sintetica;
- la Nota Informativa;
- le Condizioni Contrattuali comprensive del Regolamento della Gestione Interna Separata "BIM VITA";
- il Glossario;
- il modulo di Scheda Contrattuale,

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della Scheda Contrattuale.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Scheda Sintetica e la Nota Informativa.

BIM VITA S.p.A.

 GRUPPO
FONDIARIA SAI

 BIM VITA

SOMMARIO

FASCICOLO INFORMATIVO

Scheda sintetica

Nota Informativa

Condizioni Contrattuali, comprensive del Regolamento della Gestione Interna Separata

Glossario

Modulo di Scheda contrattuale

Informativa Privacy



SCHEDA SINTETICA

La presente Scheda Sintetica è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO.

La presente Scheda Sintetica è volta a fornire al Contraente un'informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti sul contratto e deve essere letta congiuntamente alla Nota Informativa.

1) INFORMAZIONI GENERALI

1.a) **Impresa di assicurazione**

BIM VITA S.p.A. (in seguito sinteticamente indicata con "Società"), società per azioni di diritto italiano, appartiene al Gruppo assicurativo FONDIARIA-SAI (iscritto nell'albo dei gruppi assicurativi al n. 030), direzione e coordinamento FONDIARIA-SAI S.p.A.

1.b) **Informazioni sulla situazione patrimoniale della Società**

In base all'ultimo bilancio approvato il patrimonio netto dell'Impresa è pari a 8.255.039 euro, con capitale sociale pari a 7.500.000 euro e totale delle riserve patrimoniali pari a 755.039 euro.

L'indice di solvibilità (da intendersi quale il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente) riferito alla gestione dei rami vita è pari a 127,6%.

1.c) **Denominazione del contratto**

SCUDO di BIM Vita - (tariffa 826).

1.c) **Tipologia del contratto**

Contratto di assicurazione sulla vita in forma di capitale differito a premio unico con controassicurazione potenziata e con rivalutazione annuale del capitale.

Le prestazioni assicurate dal presente contratto sono contrattualmente garantite dalla Società e si rivalutano annualmente in base al rendimento di una gestione separata di attivi.

1.d) **Durata**

La durata del contratto è fissata in **5 anni**.

E' possibile esercitare il diritto di riscatto, totale o parziale, nel corso della durata contrattuale a **condizione che sia trascorso almeno un anno dalla decorrenza del contratto** (di seguito "decorrenza") e che l'Assicurato sia in vita.

1.e) **Pagamento dei premi**

Il contratto richiede il versamento alla Società di un premio unico e anticipato, non frazionabile, il cui importo, stabilito alla conclusione del contratto, **non può risultare inferiore a 10.000,00 euro**.

Il premio unico viene maggiorato delle spese di emissione indicate nella Sezione C), punto 5.1.1.1, Tabella B della Nota Informativa; l'importo così determinato costituisce il premio unico versato, riportato sulla Scheda Contrattuale.

2) CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO

Il contratto intende soddisfare principalmente le esigenze di investimento di breve periodo, con un profilo di rischio contenuto e di copertura assicurativa a tutela delle persone care.



Una parte del premio corrisposto viene trattenuta dalla Società per far fronte ai rischi demografici previsti dal contratto e per finanziare i costi gravanti sul contratto indicati nella Sezione C), punto 5.1.1, Tabella B della Nota Informativa, e pertanto non concorre alla formazione del capitale assicurato che verrà corrisposto ai Beneficiari.

Il capitale assicurato si rivaluta per effetto del meccanismo di accrescimento fondato sulla partecipazione al rendimento di una gestione interna separata di attivi denominata "BIM VITA" (di seguito "Gestione Separata"). Gli effetti del meccanismo di rivalutazione sono evidenziati nel Progetto esemplificativo dello sviluppo delle prestazioni e del valore di riscatto contenuto nella sezione E) della Nota Informativa.

La Società è tenuta a consegnare al Contraente il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata al più tardi al momento in cui il Contraente medesimo è informato che il contratto è concluso.

3) PRESTAZIONI E GARANZIE OFFERTE

Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni:

3.a) Prestazioni in caso di vita

Alla data di scadenza del contratto (di seguito "scadenza"), semprechè l'Assicurato sia in vita a tale data, la Società corrisponderà ai Beneficiari designati dal Contraente il capitale assicurato maggiorato degli interessi riconosciuti sino a tale data per effetto della rivalutazione, eventualmente riproporzionato in caso di riscatti parziali.

L'importo iniziale del capitale assicurato è riportato sulla Scheda Contrattuale.

3.b) Prestazioni in caso di decesso

In caso di decesso dell'Assicurato prima della scadenza, la Società corrisponderà, ai Beneficiari designati, una somma pari al premio unico rivalutato maggiorato della percentuale per il caso di morte riportata nella Tabella A al punto 2.2 del paragrafo 2, Sezione B) della Nota Informativa.

Nel caso l'Assicurato abbia dichiarato la non veridicità di almeno una delle affermazioni, riportate in Scheda Contrattuale, circa la sua situazione sanitaria, professionale e sportiva, la predetta percentuale di maggiorazione sarà pari a 0%.

La maggiorazione per il caso di morte non potrà in ogni caso superare l'ammontare di 150.000,00 euro.

3.c) Opzioni contrattuali

Il Contraente può chiedere che la corresponsione del capitale assicurato maturato alla scadenza, di cui al precedente paragrafo 3.a), avvenga, in tutto o in parte, in una delle seguenti forme:

- a) differimento del pagamento del capitale assicurato a scadenza fino ad un massimo di 5 anni;
- b) una rendita annua da corrispondere all'Assicurato finché in vita;
- c) una rendita annua certa nei primi 5 o 10 anni, da corrispondere all'Assicurato finché in vita, ovvero ai Beneficiari designati – fino al 5° o, rispettivamente, al 10° anniversario della data di conversione del capitale in rendita – se si verifica il decesso dell'Assicurato prima di tale anniversario;
- d) una rendita annua su due Assicurati, previa designazione del secondo Assicurato, da corrispondere all'Assicurato designato, finché i due Assicurati sono entrambi in vita, e successivamente – in misura totale o parziale – all'Assicurato superstite finché in vita.



Le prestazioni assicurate in caso di vita ed in caso di morte si rivalutano ogni anno in funzione del rendimento della Gestione Separata a cui è collegata l'assicurazione, secondo quanto meglio specificato al paragrafo 4, Sezione B) della Nota Informativa. Le relative maggiorazioni si consolidano annualmente.

La Società attribuisce un interesse annuo minimo garantito sotto forma di "tasso tecnico" pari a 1,50% riconosciuto, in via anticipata, nel valore del capitale assicurato iniziale. Dopo la scadenza, durante l'eventuale periodo di differimento del pagamento del capitale, l'interesse annuo minimo pari a 1,50% viene comunque mantenuto sotto forma di misura annua minima garantita di rivalutazione. Per maggiori dettagli si rinvia alle indicazioni fornite in Nota Informativa, Sezione B), paragrafo 2.

Si precisa che **in caso di riscatto il Contraente sopporta il rischio di ottenere un importo inferiore al premio versato.**

Maggiori informazioni sono fornite nella Sezione B) della Nota Informativa. In ogni caso le coperture assicurative ed il meccanismo di determinazione delle prestazioni assicurate e del riscatto sono regolati dall'Art. 1 *Prestazioni assicurate*, dall'Art. 2 *Rischi esclusi e limitazioni di copertura* e dall'Art. 10 *Riscatto* delle Condizioni Contrattuali.

4) COSTI

La Società, al fine di svolgere l'attività di collocamento e di gestione dei contratti, **preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate nella Sezione C) della Nota Informativa.**

I costi gravanti sul versamento effettuato dal Contraente e quelli prelevati dalla Gestione Separata riducono l'ammontare delle prestazioni.

Per fornire un'indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sul contratto viene di seguito riportato l'indicatore sintetico "Costo percentuale medio annuo" (CPMA) che indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di una analoga operazione non gravata da costi.

Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su parametri prefissati.

Gestione Interna Separata "BIM VITA"

Ipotesi adottate:

- Premio unico: € 15.000,00;
- Premio unico versato: € 15.025,00
- Sesso ed età dell'Assicurato: maschio di 45 anni di età;
- Tasso medio di rendimento (realizzato) degli attivi (investimenti) che compongono la Gestione Separata: 4,00% annuo

Indicatore sintetico "Costo percentuale medio annuo" (CPMA)

Anno	CPMA
5	1,69%

Il CPMA in caso di riscatto nei primi anni di durata contrattuale può risultare significativamente superiore al costo riportato in corrispondenza della scadenza.



5) ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RENDIMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA

In questa sezione è rappresentato il tasso medio di rendimento realizzato dalla Gestione Separata negli ultimi 5 anni ed il corrispondente tasso di rendimento minimo riconosciuto ai Contraenti. Il dato è confrontato con il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e con l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai.

Anno	Rendimento realizzato dalla Gestione Separata(*)	Rendimento minimo riconosciuto ai Contraenti(**)	Rendimento medio dei titoli di Stato	Inflazione
2006	3,89%	2,69%	3,86%	2,00%
2007	4,49%	3,29%	4,41%	1,71%
2008	4,02%	2,82%	4,46%	3,23%
2009	3,89%	2,69%	3,54%	0,75%
2010	3,74%	2,54%	3,35%	1,55%

(*) Tasso medio di rendimento della Gestione Interna Separata "BIM VITA" relativo al periodo 1 Ottobre - 30 Settembre. Tali dati sono certificati a seguito di avvenuta revisione contabile.

(**) Rendimento determinato tenendo conto delle commissioni prelevate dal tasso medio di rendimento della Gestione Interna Separata "BIM VITA", in conformità a quanto contrattualmente previsto.

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

6) DIRITTO DI RIPENSAMENTO

Il Contraente ha la facoltà di recedere dal contratto. Per le relative modalità leggere la Sezione D) della Nota Informativa.

BIM VITA S.p.A. è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Scheda Sintetica.

BIM VITA S.p.A.
Il rappresentante legale
L' Amministratore Delegato
(Dott. Stefano Piantelli)



Data ultimo aggiornamento dei dati contenuti nella Scheda Sintetica: 31/12/2011



NOTA INFORMATIVA

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni Contrattuali prima della sottoscrizione del contratto.

A) INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPRESA ASSICURATRICE

1 Informazioni generali

BIM VITA S.p.A. (in seguito sinteticamente indicata con "Società"), società per azioni di diritto italiano, appartiene al Gruppo assicurativo FONDIARIA-SAI (iscritto nell'albo dei gruppi assicurativi al n. 030), direzione e coordinamento FONDIARIA-SAI S.p.A.

Ha Sede legale e Direzione Generale in Italia, 10121 Torino – via Gramsci, 7; tel. (+39) 011 08281. Sito Internet: www.bimvita.it . Email: bimvita@bimvita.it .

È stata autorizzata all'esercizio delle assicurazioni vita e delle operazioni di capitalizzazione (Rami I, V e VI) con decreto ministeriale N° 19.573 del 14 giugno 1993 (Gazzetta Ufficiale del 21 giugno 1993) e all'esercizio del ramo III con provvedimento Isvap n. 1359 del 30 novembre 1999; è iscritta con il n. 1.00109 all'Albo delle imprese di assicurazione.

B) INFORMAZIONI RELATIVE ALLE PRESTAZIONI E ALLE GARANZIE OFFERTE

2 Prestazioni assicurative e garanzie offerte

SCUDO di BIM VITA prevede una **durata contrattuale fissa pari a 5 anni**.

Di seguito la descrizione delle prestazioni assicurative previste e delle garanzie offerte:

2.1 Prestazione in caso di vita dell'Assicurato

Alla data di scadenza del contratto (di seguito "scadenza"), sempreché l'Assicurato sia in vita a tale data, la Società corrisponderà ai Beneficiari designati il capitale assicurato rivalutato sino alla medesima data.

Il capitale assicurato, il cui importo iniziale è riportato sulla Scheda Contrattuale, si rivaluta annualmente in base alle modalità previste all'Art. 9 *Modalità di rivalutazione delle prestazioni* delle Condizioni Contrattuali.

Nel caso siano stati effettuati riscatti parziali nel corso della durata contrattuale, il capitale assicurato rivalutato viene riproporzionato, secondo quanto dettagliatamente descritto all'Art. 10 *Riscatto* delle Condizioni Contrattuali.

2.2 Prestazione in caso di morte dell'Assicurato

In caso di decesso dell'Assicurato prima della scadenza, la Società corrisponderà ai Beneficiari designati, il capitale caso morte (definito "controassicurazione potenziata") pari alla somma dei seguenti importi:

- a) il premio unico rivalutato;
- b) il prodotto tra l'importo indicato al precedente punto a) e la percentuale di maggiorazione per il caso di morte.



A condizione che l'Assicurato abbia dichiarato la veridicità di tutte le affermazioni, riportate in Scheda Contrattuale, circa la sua situazione sanitaria, professionale e sportiva, la percentuale di maggiorazione per il caso di morte applicata è quella indicata nella Tabella A, di seguito riportata, in ragione dell'età assicurativa dell'Assicurato alla data del decesso:

Età (assicurativa) dell'Assicurato al decesso	Percentuale di maggiorazione per il caso di morte
18 – 45	10,00%
46 – 65	5,00%
Oltre 65	0,00%

Tabella A

In caso l'Assicurato abbia dichiarato la non veridicità di almeno una delle predette affermazioni, la percentuale di maggiorazione sarà pari a 0%.

Resta inteso che l'importo liquidabile per la maggiorazione per il caso di morte di cui alla precedente lettera b), non potrà in ogni caso superare l'ammontare di 150.000,00 euro.

Sono previste limitazioni di copertura per il rischio di morte: per gli aspetti di dettaglio si rimanda all'Art. 2 *Rischi esclusi e limitazioni di copertura* delle Condizioni Contrattuali.

Per le informazioni di dettaglio sulle prestazioni assicurate si invia all'Art. 1 *Prestazioni assicurate* e all'Art. 5 *Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio* delle Condizioni Contrattuali.

Le prestazioni assicurate derivano dal premio versato, al netto dei costi esplicitati al punto 5.1.1 del paragrafo 5, sezione C) e della parte trattenuta dalla Società per far fronte ai rischi demografici previsti dal contratto, e si accrescono per effetto delle rivalutazioni annualmente riconosciute, di cui al successivo paragrafo 4, che si consolidano annualmente risultando così definitivamente acquisite sul contratto.

La rivalutazione si aggiunge all'attribuzione di un interesse annuo minimo garantito sotto forma di "tasso tecnico" pari a 1,50% riconosciuto, in via anticipata, nel valore del capitale assicurato iniziale. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'Art. 9 *Modalità di rivalutazione delle prestazioni* delle Condizioni Contrattuali.

2.3 Opzioni contrattuali

Il Contraente può chiedere che la corresponsione (totale o parziale) del capitale assicurato rivalutato pagabile a scadenza in caso di vita dell'Assicurato avvenga in una delle seguenti modalità:

- a) differimento del pagamento del capitale pagabile a scadenza fino ad un massimo di 5 anni;
- b) una rendita annua da corrispondere all'Assicurato finché in vita;
- c) una rendita annua certa nei primi 5 o 10 anni, da corrispondere all'Assicurato finché in vita, ovvero ai Beneficiari designati – fino al 5° o, rispettivamente, al 10° anniversario della data di conversione del capitale in rendita – se si verifica il decesso dell'Assicurato prima di tale anniversario;
- d) una rendita annua su due Assicurati, previa designazione del secondo Assicurato, da corrispondere all'Assicurato designato, finché i due Assicurati sono entrambi in vita, e successivamente – in misura totale o parziale – all'Assicurato superstite finché in vita.

Per i dettagli circa le modalità di richiesta di conversione in rendita, di differimento, nonché le modalità e le condizioni di erogazione si rinvia all'Art. 12 *Opzioni* e all'Art.13 *Differimento del pagamento del capitale* delle Condizioni Contrattuali.



3 Premi

A fronte delle prestazioni assicurate è dovuto dal Contraente, alla conclusione del contratto, un premio unico e anticipato, non frazionabile, **il cui importo non può risultare inferiore a 10.000,00 euro.**

In aggiunta al premio unico è dovuta la spesa di emissione in cifra fissa indicata nella Tabella B al punto 5.1.1.1, paragrafo 5, Sezione C); l'importo così determinato costituisce il premio unico versato che è riportato sulla Scheda Contrattuale.

Si precisa che, in caso di importi di premio particolarmente elevati (anche per effetto del cumulo con altri contratti collegati alla stessa Gestione Separata e riconducibili al medesimo soggetto, anche attraverso rapporti partecipativi), la stipula del contratto potrà essere subordinata alla sottoscrizione da parte del Contraente di specifiche disposizioni volte a salvaguardare un periodo di permanenza minimo e a fissare le condizioni per l'uscita.

L'ammontare del premio unico versato, i costi su di esso gravanti (esplicitati allo stesso punto 5.1.1) e la parte di premio destinata alle coperture assicurative in caso di vita ed in caso di morte (dipendenti dall'età e dal sesso dell'Assicurato) determinano l'importo del capitale assicurato iniziale. Ai fini di tale determinazione non assumono invece rilevanza le abitudini di vita, le attività professionali e sportive e la situazione sanitaria dell'Assicurato, che invece concorrono in maniera determinante ad individuare la percentuale di maggiorazione del capitale in caso di morte come esplicitato alla lettera b) del punto 2.2 del precedente paragrafo 2.

Il Contraente dovrà versare il premio alla Società tramite il competente Soggetto distributore, mediante bonifico a favore della Società, con addebito sul conto corrente intestato/cointestato al Contraente ed intrattenuto presso il suddetto Soggetto distributore. La relativa scrittura di addebito costituisce la prova dell'avvenuto pagamento del premio e la data di versamento del premio coincide con la data di valuta del relativo accredito riconosciuta alla Società.

E' comunque fatto divieto al Soggetto distributore di ricevere denaro contante a titolo di pagamento del premio.

4 Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili

Il contratto descritto è collegato ad una specifica gestione patrimoniale, denominata Gestione Interna Separata "BIM VITA" (di seguito "Gestione Separata"), disciplinata da apposito Regolamento che forma parte integrante delle Condizioni Contrattuali a cui si rinvia per ogni dettaglio.

All'inizio di ogni mese la Società, con riferimento al periodo di osservazione costituito dai dodici mesi immediatamente precedenti, determina il tasso medio di rendimento realizzato dalla Gestione Separata, rapportando il risultato finanziario della Gestione Separata di competenza del suddetto periodo di osservazione, alla giacenza media delle attività della Gestione Separata nel medesimo periodo di osservazione.

Il tasso medio di rendimento così ottenuto costituisce la base di calcolo per la misura annua di rivalutazione da applicare ai contratti con data di rivalutazione che cade nel terzo mese successivo al periodo di osservazione di 12 mesi in cui è stato realizzato il suddetto tasso medio di rendimento.

Il tasso medio di rendimento della Gestione Separata viene determinato con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nella Gestione Separata (criterio di contabilizzazione a "valore storico"). Ciò significa che le potenziali plusvalenze e minusvalenze concorrono a determinare il rendimento solo se, a seguito della vendita o della scadenza delle relative attività finanziarie, determinano un utile o una perdita di realizzo. Detta modalità di contabilizzazione consente una maggiore stabilità del rendimento nel tempo, con conseguente contenimento del rischio finanziario.



Il tasso medio di rendimento della Gestione Separata, diminuito delle commissioni di gestione, indicate alla Tabella D del successivo punto 5.1.3 del paragrafo 5, Sezione C), viene attribuito al contratto a titolo di partecipazione agli utili sotto forma sia di tasso tecnico di interesse precontato nelle prestazioni assicurate, sia di rivalutazione annuale delle prestazioni stesse.

Il capitale assicurato viene rivalutato ad ogni anniversario della decorrenza del contratto (di seguito "decorrenza"), compresa la scadenza, nonché alla data di pervenimento alla Società della comunicazione di decesso dell'Assicurato oppure, eventualmente, della richiesta di riscatto totale.

La progressiva maggiorazione delle prestazioni si consolida annualmente e avviene, come specificato nelle Condizioni Contrattuali, in base alla misura annua di rivalutazione, che è pari al rendimento attribuito depurato dal tasso tecnico di interesse dell'1,50%, riconosciuto anticipatamente nel valore del capitale assicurato iniziale.

Per gli aspetti di dettaglio, si rinvia alla lettura integrale del Regolamento della Gestione Separata nonché dell'Art. 9 *Modalità di rivalutazione delle prestazioni* delle Condizioni Contrattuali.

Si rinvia alla Sezione E) contenente il Progetto esemplificativo di sviluppo delle prestazioni assicurate e dei valori di riscatto. Inoltre, la Società si impegna a consegnare al Contraente, al più tardi al momento in cui il Contraente medesimo è informato della conclusione del contratto, un Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata.

C) INFORMAZIONI RELATIVE A COSTI, SCONTI, REGIME FISCALE

5 Costi

Le tabelle che seguono illustrano i costi che gravano direttamente o indirettamente sul Contraente, nonché la quota parte degli stessi retrocessa ai Soggetti distributori (dati stimati sulla base di quanto stabilito dagli accordi di distribuzione).

5.1 Costi gravanti direttamente sul Contraente

5.1.1 Costi gravanti sul premio

Tipologia di costo	Importo	Quota parte retrocessa ai Soggetti distributori
5.1.1.1 Spesa di emissione in cifra fissa destinata a copertura degli oneri di emissione del contratto, dovuta in aggiunta al premio unico(*)	250,00 euro	0,00%
5.1.1.2 Spesa di caricamento in misura percentuale del premio unico (**)	0,75%	0,00%
5.1.1.3 Spese di emissione trattenute, in luogo dei precedenti costi, in caso di recesso	250,00 euro	0,00%

Tabella B

(*) Spese destinate a copertura degli oneri effettivamente sostenuti per l'emissione del contratto.

(**) Spesa in percentuale del premio unico destinata a coprire i costi che la Società sostiene per oneri di amministrazione del contratto.

5.1.2 Costi per riscatto

SCUDO di BIM VITA prevede che il valore di riscatto si ottenga scontando, in regime di interesse composto, il capitale assicurato per la durata residua del contratto al tasso annuo di riscatto.



Poiché la modalità dello sconto, applicata nel calcolo del valore di riscatto, non si limita al recupero del tasso tecnico di interesse riconosciuto in via anticipata nel calcolo della prestazione, la differenza fra il tasso annuo di riscatto (2,50% annuo composto) e il suddetto tasso tecnico (1,50% annuo composto) comporta per il Contraente un onere che varia in funzione della durata residua del contratto.

La durata residua del contratto ed il tasso annuo di riscatto sono definiti all'Art.10 *Riscatto* delle Condizioni Contrattuali.

Tipologia di spesa	Anni mancanti alla scadenza del contratto	Importo in misura percentuale	Quota parte retrocessa ai Soggetti distributori
Onere derivante dalla differenza fra il tasso di sconto applicato e il tasso tecnico	4	3,62%	0,00%
	3	2,77%	0,00%
	2	1,88%	0,00%
	1	0,96%	0,00%

Tabella C

In caso di riscatto parziale, i predetti costi ricadono implicitamente sull'operazione, in quanto il capitale assicurato rivalutato riproporzionato viene determinato a partire dal valore di riscatto totale, secondo le modalità dettagliatamente descritte all'Art.10 *Riscatto* delle Condizioni Contrattuali.

5.1.3 Costi applicati in funzione della modalità di partecipazione agli utili

Sul Contraente gravano indirettamente anche le commissioni prelevate dal rendimento realizzato dalla Gestione Separata.

Tipologia	Importo	Quota parte retrocessa ai Soggetti distributori
Commissione annua espressa in punti percentuali:	1,20	58,33%

Tabella D

6 Regime fiscale delle somme corrisposte

(sulla base della legislazione in vigore all'epoca di edizione del presente Fascicolo Informativo)

6.1 Regime fiscale dei premi

I premi dei contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione sono esenti dall'imposta sulle assicurazioni.

Il premio corrisposto, nei limiti della quota del premio afferente le coperture assicurative (caso morte), dà diritto ad una detrazione di imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dal Contraente attualmente fissata nella misura del 19%, alle condizioni e nei limiti fissati dalla legge. Se l'Assicurato è diverso dal Contraente, per poter beneficiare della detrazione è necessario che l'Assicurato risulti fiscalmente a carico del Contraente.

L'importo annuo complessivo sul quale calcolare la detrazione non può superare il limite massimo attualmente fissato in Euro 1.291,14. Concorrono alla formazione di tale importo anche i premi delle assicurazioni vita o infortuni stipulate anteriormente all'1 gennaio 2001, che conservano il diritto alla detrazione di imposta.



6.2 Regime fiscale delle somme corrisposte

a) Somme corrisposte dalla Società a seguito di decesso dell'Assicurato

Le somme corrisposte dalla Società, in caso di morte dell'Assicurato, sono esenti dall'IRPEF e dall'imposta sulle successioni.

b) Somme diverse da quelle corrisposte dalla Società a seguito di decesso dell'Assicurato

Le somme corrisposte in forma di capitale, limitatamente alla parte corrispondente alla differenza tra l'ammontare percepito ed il premio pagato (eventualmente riproporzionato a seguito di riscatti parziali e al netto dell'eventuale componente indicata dalla Società per le coperture di rischio) costituiscono reddito soggetto ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 20%. La base imponibile è ridotta al 62,5% per i proventi derivanti dall'investimento in titoli pubblici ed equiparati.

La stessa imposta sostitutiva si applica al capitale, diminuito del premio pagato (eventualmente riproporzionato a seguito di riscatti parziali e netto dell'eventuale componente per le coperture di rischio), al momento della sua eventuale conversione in rendita vitalizia con funzione previdenziale, cioè non riscattabile dopo la data in cui sorge il diritto all'erogazione.

Le rate di rendita, limitatamente all'importo ottenuto come differenza fra la rata di rendita erogata e la corrispondente rata calcolata senza tenere conto dei rendimenti finanziari relativi al periodo successivo alla data in cui sorge il diritto alla corresponsione della rendita, costituiscono redditi di capitale soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 20%. La base imponibile è ridotta al 62,5% per i proventi derivanti dall'investimento in titoli pubblici ed equiparati.

L'imposta sostitutiva è applicata dalla Società in veste di sostituto di imposta salvo nel caso di somme percepite nell'esercizio di attività commerciali che concorrono a formare il reddito d'impresa.

D) ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

7 Modalità di perfezionamento (conclusione) del contratto

Per le modalità di perfezionamento (conclusione) del contratto e la decorrenza delle coperture assicurative si rinvia all'Art. 4 *Conclusione, entrata in vigore, durata e risoluzione del contratto* delle Condizioni Contrattuali.

8 Risoluzione del contratto per sospensione del pagamento dei premi

Il presente contratto di assicurazione richiede il versamento di un unico premio. Pertanto non è prevista la risoluzione del contratto per sospensione del pagamento dei premi.

Per le modalità di risoluzione del contratto si rinvia all'Art. 4 *Conclusione, entrata in vigore, durata e risoluzione del contratto* delle Condizioni Contrattuali.

9 Riscatto e riduzione

Nel corso della durata contrattuale, **purché sia trascorso un anno dalla decorrenza e l'Assicurato sia in vita**, il Contraente può richiedere la corresponsione totale o parziale del valore di riscatto.

Per le modalità di esercizio del diritto di riscatto totale o parziale, nonché di determinazione del relativo valore si rinvia all'Art. 10 *Riscatto* delle Condizioni Contrattuali.

Il valore di riscatto, totale o parziale, viene ridotto di un costo come indicato al precedente punto 5.1.2.



Si richiama l'attenzione sul fatto che la somma liquidabile a seguito di riscatto totale potrebbe anche risultare inferiore al premio versato dal Contraente.

Per le informazioni relative al valore di riscatto, il Contraente potrà rivolgersi alla Direzione Generale della Società:

- scrivendo all'indirizzo: Via Gramsci 7, 10121 - Torino (TO) - Italia
- telefonicamente al numero +39 011 08281
- via telefax al numero +39 011 6658839
- via posta elettronica all'indirizzo: bimvita@bimvita.it

Il Progetto esemplificativo riportato nella Sezione E), illustra l'evoluzione dei valori di riscatto totale in ciascuno degli anni indicati in base alle ipotesi specificate. Si precisa che i valori riferiti alle caratteristiche richieste dal Contraente saranno contenuti nel Progetto esemplificativo personalizzato.

Il contratto **non prevede valori di riduzione.**

10 Revoca della proposta

Il contratto non prevede l'adozione della proposta in quanto viene concluso mediante la sottoscrizione della Scheda Contrattuale.

11 Diritto di recesso

Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui è informato della sua conclusione, tramite comunicazione scritta, debitamente firmata dal Contraente medesimo ed effettuata presso il competente Soggetto distributore o con lettera raccomandata indirizzata alla Direzione Generale di Bim Vita S.p.a., via Gramsci 7, 10121 – Torino (TO) – Italia.

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno della comunicazione scritta effettuata direttamente presso il competente Soggetto distributore o di pervenimento alla Società della raccomandata.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso, la Società, **previa consegna dell'originale della Scheda Contrattuale e delle eventuali appendici contrattuali**, rimborsa al Contraente un importo pari al premio da questi eventualmente corrisposto. La Società ha il diritto di trattenere le spese effettivamente sostenute per l'emissione del contratto di cui al punto 5.1.1.3 della Sezione C.

12 Documentazione da consegnare alla Società per la liquidazione delle prestazioni e termini di prescrizione

I pagamenti dovuti dalla Società vengono effettuati entro 30 giorni dalla data in cui è sorto il relativo obbligo, **purché a tale data - definita in relazione all'evento che causa il pagamento - sia stata ricevuta tutta la documentazione necessaria**, finalizzata a verificare l'esistenza dell'obbligo stesso, individuare gli aventi diritto e adempiere agli obblighi di natura fiscale; altrimenti, la Società effettuerà il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione completa.

Decorso tale termine - ed a partire dal medesimo fino alla data dell'effettivo pagamento - sono dovuti gli interessi moratori a favore degli aventi diritto, calcolati secondo i criteri della capitalizzazione semplice, al tasso annuo pari al saggio legale tempo per tempo in vigore anche agli eventuali fini ed effetti di cui all'art. 1224, comma 2 del Codice Civile.

Per la sopra citata documentazione che il Contraente o il Beneficiario o gli aventi diritto sono tenuti a presentare per ogni ipotesi di liquidazione da parte della Società si rinvia all'Allegato A richiamato dall'Art. 16 *Pagamenti della Società* delle Condizioni Contrattuali.



Si ricorda che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione - ad eccezione del diritto di pagamento delle rate di premio - si prescrivono in due anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda. Pertanto, il decorso del termine di due anni, se non adeguatamente sospeso o interrotto, determina l'estinzione dei diritti derivanti dal contratto; si precisa che gli importi dovuti dalla Società in base al contratto di cui al presente Fascicolo Informativo - e non reclamati dagli aventi diritto entro il suddetto termine di due anni - sono devoluti per legge al Fondo istituito dalla L. 23/12/2005 n. 266 e successive modifiche ed integrazioni.

13 Legge applicabile al contratto

Al contratto si applica la legge italiana.

Di seguito vengono richiamati alcuni aspetti normativi di particolare rilievo.

Non pignorabilità e non sequestrabilità

Ai sensi dell'art. 1923 del Codice Civile, le somme dovute dall'assicuratore in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili né sequestrabili.

Diritto proprio del Beneficiario

Ai sensi dell'art. 1920 del Codice Civile, il Beneficiario di un contratto di assicurazione sulla vita acquista, per effetto della designazione fatta a suo favore dal Contraente, un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione. Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito di decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario.

14 Lingua

Il contratto, ogni documento ad esso allegato e le comunicazioni in corso di contratto, sono redatti in lingua italiana, salvo che le Parti non ne concordino la redazione in un'altra lingua.

15 Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale devono essere inoltrati per iscritto alla Capogruppo:

Società: Fondiaria-Sai S.p.A.

Funzione: Relazioni industriali e Servizio Clienti - Servizio Clienti

Indirizzo: Corso Galileo Galilei, 12 - 10126 Torino

Fax: (+39) 011-6533745

Email: servizio.reclami@fondiaria-sai.it

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21 – 00187 Roma, telefono (+39) 06-421331, corredando l'esposto con la copia del reclamo presentato alla Società e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa.

Il reclamo deve inoltre contenere: nome, cognome e domicilio del reclamante (con eventuale recapito telefonico), individuazione dei soggetti di cui si lamenta l'operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile per descrivere più compiutamente il fatto e le relative circostanze.

Si evidenzia che i reclami per l'accertamento dell'osservanza della vigente normativa di settore vanno presentati direttamente all'ISVAP.



Fatta salva la facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti o, comunque, di adire l'Autorità Giudiziaria (in tal caso il reclamo esula dalla competenza dell'ISVAP), si ricorda che per eventuali reclami riguardanti la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte il reclamante, avente domicilio in Italia, può presentare il reclamo all'ISVAP oppure direttamente al sistema estero competente (individuabile accedendo al sito *internet*: <http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/finnet/index_en.htm>) chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

16 Informativa in corso di contratto

La Società è tenuta a trasmettere entro sessanta giorni dalla data prevista nelle Condizioni Contrattuali per la rivalutazione delle prestazioni assicurate (anniversario), l'estratto conto annuale della posizione assicurativa con l'indicazione del premio versato, del capitale rivalutato e della misura della rivalutazione.

La Società informerà il Contraente delle eventuali variazioni intervenute rispetto alle informazioni contenute nel presente Fascicolo informativo, che possano avere rilevanza per il contratto sottoscritto. Le variazioni derivanti da modifiche normative saranno tempestivamente comunicate per iscritto, di norma in occasione della prima comunicazione utile (generalmente l'estratto conto dell'anno in cui è intervenuta la variazione) da inviare in adempimento agli obblighi di informativa previsti dalla normativa vigente. Le variazioni non derivanti da innovazioni normative potranno essere comunicate, in alternativa, tramite pubblicazione sul sito Internet della Società.

17 Conflitto di interessi

La Società effettua operazioni di acquisto, sottoscrizione, gestione e vendita di attivi destinati a copertura degli impegni tecnici assunti nei confronti dei Contraenti. In relazione a tali operazioni, possono determinarsi situazioni di potenziale conflitto con gli interessi degli stessi Contraenti derivanti da rapporti di Gruppo o da rapporti di affari propri o di società del Gruppo, come di seguito precisato.

Gli attivi possono essere emessi, promossi o gestiti anche dalla Società o da soggetti appartenenti allo stesso Gruppo, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla vigente normativa. La Società ha adottato idonee procedure anche in relazione ai rapporti di Gruppo, per individuare e gestire le suddette situazioni al fine di salvaguardare l'interesse dei Contraenti. In ogni caso la Società, qualora il conflitto di interessi non sia evitabile, opera in modo da non recare pregiudizio ai Contraenti.

La Società può stipulare con soggetti terzi accordi finalizzati al riconoscimento di utilità (retrocessione di commissioni o altri proventi o servizi) a fronte degli investimenti effettuati. Tali introiti vengono comunque retrocessi ai Contraenti in modo da ottenere per gli stessi il miglior risultato possibile, indipendentemente dall'esistenza dei suddetti accordi. La quantificazione dei suddetti introiti risulta dal rendiconto annuale di gestione.

E) PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI

La presente elaborazione costituisce una esemplificazione dello sviluppo delle prestazioni assicurate e dei valori di riscatto previsti dal contratto, al lordo degli oneri fiscali.

Risultando la durata contrattuale fissata in 5 anni, l'elaborazione viene effettuata in base ad una predefinita combinazione di premio, età e sesso dell'Assicurato, come di seguito riportato, ed ipotizzando che l'Assicurato dichiari che tutte le affermazioni relative alla propria situazione sanitaria, professionale e sportiva - riportate sulla Scheda Contrattuale - corrispondano al vero:

- | | |
|--------------------------|----------------|
| • Premio unico versato : | Euro 10.250,00 |
| di cui : | |
| 1)spesa di emissione: | Euro 250,00 |



2) premio unico: Euro 10.000,00

- Et  dell'Assicurato: anni 40
- Sesso dell'Assicurato: maschio

Sulla base di quanto sopra indicato risulta:

- Capitale assicurato iniziale, acquisito con il premio unico: Euro 10.686,27
- Caricamento applicato: Euro 75,00 (0,75% di Euro 10.000,00)

Gli sviluppi delle prestazioni assicurate rivalutate e dei valori di riscatto totale di seguito riportati sono determinati sulla base di due diversi valori:

- il tasso di rendimento **minimo garantito** contrattualmente, pari a 1,50%, sotto forma di tasso tecnico di interesse anticipatamente riconosciuto nel calcolo del capitale assicurato iniziale;
- una ipotesi** di rendimento annuo costante stabilito dall'ISVAP e pari, al momento di redazione del presente Progetto (data di edizione del presente Fascicolo Informativo), al 4,00%. Sulla base di tale ipotesi e tenuto conto dei costi prelevati sul rendimento della Gestione Separata di cui alla precedente Sezione C), punto 5.1.3, Tabella D, e dello scorporo del tasso tecnico gi  riconosciuto, la misura annua di rivalutazione da adottare viene cos  calcolata:
 - rendimento annuo da attribuire = 4,00% - 1,20% = 2,80%, maggiore di 1,50% (tasso tecnico)
 - misura annua di rivalutazione = (2,80%-1,50%) / (1+1,50%) = 1,28%.

I valori sviluppati in base **al tasso di rendimento minimo garantito** rappresentano le prestazioni certe che **la Societ    tenuta a corrispondere**, laddove il premio unico previsto sia stato puntualmente versato, in base alle Condizioni Contrattuali e non tengono pertanto conto di ipotesi su future partecipazioni agli utili.

I valori sviluppati in base al tasso di rendimento stabilito dall'ISVAP sono meramente indicativi e non impegnano in alcun modo la Societ . Non vi   infatti nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente. I risultati conseguibili dalla gestione degli investimenti che compongono la Gestione Separata a cui il contratto   collegato potrebbero discostarsi dalle ipotesi di rendimento impiegate.

F.1 SVILUPPO DELLE PRESTAZIONI E DEI VALORI DI RISCATTO TOTALE IN BASE AL TASSO DI RENDIMENTO MINIMO GARANTITO

Parametri di calcolo:

- Tasso di rendimento minimo garantito (tasso tecnico): 1,50%
- Misura annua di rivalutazione: 0,00%

(importi in Euro)

Anno	Premio unico versato	Capitale assicurato (fine anno)	Capitale caso morte (fine anno)	Valore di riscatto (fine anno)
1	10.250,00	10.686,27	11.000,00	9.681,23
2		10.686,27	11.000,00	9.923,26
3		10.686,27	11.000,00	10.171,35
4		10.686,27	11.000,00	10.425,63
5 (scadenza)		10.686,27	11.000,00	



L'operazione di riscatto totale comporta una penalizzazione economica. Come si evince dalla tabella, **il recupero del versamento unico effettuato dal Contraente potrà avvenire, sulla base del tasso di rendimento minimo contrattualmente garantito (tasso tecnico), dopo 4 anni di durata contrattuale interamente trascorsi.**

F.2 SVILUPPO DELLE PRESTAZIONI E DEL VALORE DI RISCATTO TOTALE IN BASE ALL'IPOTESI DI RENDIMENTO STABILITA DALL'ISVAP

Parametri di calcolo:

- Tasso medio di rendimento realizzato dalla Gestione Separata: 4,00%
- Commissione annua (Tabella D, punto 5.1.3, paragrafo 5, sezione C)): 1,20%
- Tasso tecnico: 1,50%
- Tasso di rendimento annuo attribuito: 2,80%
- Misura annua di rivalutazione: 1,28%

(importi in Euro)

Anno	Premio unico versato	Capitale assicurato (fine anno)	Capitale caso morte (fine anno)	Valore di riscatto (fine anno)
1	10.250,00	10.823,05	11.140,80	9.805,15
2		10.961,59	11.283,40	10.178,93
3		11.101,90	11.427,83	10.566,95
4		11.244,00	11.574,10	10.969,76
5 (scadenza)		11.387,92	11.722,25	

BIM VITA S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

BIM VITA S.p.A.
Il rappresentante legale
L' Amministratore Delegato
(Dott. Stefano Piantelli)



Data ultimo aggiornamento dei dati contenuti nella Nota Informativa: 31/12/2011



CONDIZIONI CONTRATTUALI

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA
IN FORMA DI CAPITALE DIFFERITO
A PREMIO UNICO CON CONTROASSICURAZIONE POTENZIATA
E CON RIVALUTAZIONE ANNUALE DEL CAPITALE
(TARIFFA N. 826)

I) OGGETTO DEL CONTRATTO

Art. 1 Prestazioni assicurate

1.1 Prestazioni assicurate in caso di vita dell'Assicurato

Alla data di scadenza del contratto (di seguito "scadenza"), sempreché l'Assicurato sia in vita a tale data, la Società corrisponderà ai Beneficiari designati il capitale assicurato, rivalutato sino alla medesima data.

Il capitale assicurato, il cui importo iniziale è riportato sulla Scheda Contrattuale, si rivaluta annualmente in base alle modalità previste al successivo Art. 9.

Nel caso siano stati effettuati riscatti parziali nel corso della durata contrattuale, il capitale assicurato rivalutato viene riproporzionato secondo quanto descritto al successivo Art. 10, paragrafo 10.2.

1.2 Prestazioni assicurate in caso di decesso dell'Assicurato

In caso di decesso dell'Assicurato prima della scadenza, la Società corrisponderà ai Beneficiari designati il capitale caso morte (definito "controassicurazione potenziata") pari alla somma dei seguenti importi:

- a) il premio unico, rivalutato in base alle modalità previste al successivo Art. 9;
- b) il prodotto tra l'importo indicato al precedente punto a) e la percentuale di maggiorazione per il caso di morte.

Fatto salvo quanto previsto al successivo Art. 5 e a condizione che l'Assicurato abbia dichiarato la veridicità di tutte le affermazioni circa la sua situazione sanitaria, professionale e sportiva, riportate in Scheda Contrattuale, la percentuale di maggiorazione per il caso di morte applicata è quella indicata nella Tabella A, di seguito riportata, in ragione dell'età assicurativa dell'Assicurato alla data del decesso (età compiuta dall'Assicurato, se a tale data non sono trascorsi più di sei mesi dall'ultimo compleanno; età da compiere, se a tale data sono trascorsi più di sei mesi dall'ultimo compleanno):

Età (assicurativa) dell'Assicurato al decesso	Percentuale di maggiorazione per il caso di morte
18 – 45	10,00%
46 – 65	5,00%
Oltre 65	0,00%

Tabella A

In caso l'Assicurato abbia dichiarato la non veridicità di almeno una delle predette affermazioni, la percentuale di maggiorazione sarà pari a 0%.



Ai fini del calcolo del capitale caso morte, l'importo di cui alla precedente lettera b) non potrà in ogni caso superare l'ammontare di 150.000,00 euro.

Il decesso dell'Assicurato deve essere reso noto alla Società, tramite comunicazione scritta, secondo le modalità previste al successivo Art. 7.

Art. 2 Rischi esclusi e limitazioni di copertura

Il rischio di morte è coperto qualunque possa essere la causa di decesso, senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato. Tuttavia, **per il decesso cagionato da:**

- dolo del Contraente o del Beneficiario;
- partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi;
- partecipazione attiva dell'Assicurato ad atti di guerra, operazioni militari, insurrezioni, sommosse e tumulti popolari;
- suicidio, se avviene nei primi due anni di durata contrattuale;

l'importo liquidabile per la maggiorazione per il caso di morte di cui al precedente Art. 1, paragrafo 1.2, lettera b) non sarà corrisposto.

Art. 3 Premio

A fronte delle prestazioni assicurate è **dovuto dal Contraente, alla conclusione del contratto**, un premio unico e anticipato, non frazionabile.

Il premio unico viene maggiorato della spesa di emissione indicata nella Tabella B del paragrafo 8.1 al successivo Art. 8; l'importo così determinato costituisce il premio unico versato.

Il premio unico versato è riportato sulla Scheda Contrattuale che forma parte integrante del contratto.

Il Contraente dovrà versare il premio alla Società tramite il competente Soggetto distributore, mediante bonifico a favore della Società, con addebito sul conto corrente intestato/cointestato al Contraente ed intrattenuto presso il suddetto Soggetto distributore. La relativa scrittura di addebito costituisce la prova dell'avvenuto pagamento del premio e la data di versamento del premio coincide con la data di valuta del relativo accredito riconosciuta alla Società.

E' comunque fatto divieto al Soggetto distributore di ricevere denaro contante a titolo di pagamento del premio.

II) CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E DIRITTO DI RECESSO

Art. 4 Conclusione, entrata in vigore, durata e risoluzione del contratto

Il contratto è concluso nel giorno in cui la Scheda Contrattuale, firmata dalla Società, viene sottoscritta dal Contraente e dall'Assicurato.

L'assicurazione entra in vigore alle ore 24 della data di decorrenza del contratto (di seguito definita "decorrenza"), a condizione che a tale data il contratto sia stato concluso e sia stato versato il premio unico dovuto.



Nel caso in cui la conclusione del contratto e/o il versamento del premio siano avvenuti successivamente alla decorrenza, l'assicurazione entra in vigore alle ore 24 del giorno del versamento o, se successivo, del giorno di conclusione del contratto.

La durata del contratto è rappresentata dal periodo di tempo che intercorre fra la decorrenza e la scadenza ed è pari a 5 anni.

La decorrenza e la scadenza, nonché la durata del contratto sono riportate sulla Scheda Contrattuale.

Il contratto si risolve alle ore 24 del giorno di scadenza oppure, in caso di recesso o riscatto totale, secondo quanto previsto rispettivamente ai successivi Artt. 6 e 10, paragrafo 10.1.

Il contratto si risolve (con effetto dalla data di decesso) altresì:

- allorché, prima della scadenza, avvenga il decesso dell'Assicurato;

oppure

- allorché, durante la corresponsione della rendita di cui alle lettere a. o c., del successivo Art. 12, avvenga il decesso rispettivamente dell'Assicurato o di entrambi gli Assicurati;

oppure

- allorché, durante la corresponsione della rendita di cui alla lettera b., del successivo Art. 12, avvenga il decesso dell'Assicurato e siano trascorsi 5 o 10 anni, a seconda della forma di rendita prescelta, dall'inizio della corresponsione della rendita stessa.

La comunicazione di recesso e riscatto totale deve essere inoltrata alla Società secondo le modalità previste al successivo Art. 7.

Art. 5 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Nel caso in cui le dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato risultino inesatte o reticenti, la Società si riserva di applicare quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile.

L'inesatta o incompleta indicazione dei dati anagrafici dell'Assicurato comporta la rettifica, in base ai dati reali, delle somme dovute.

Art. 6 Diritto di recesso

Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui è informato della sua conclusione, **tramite comunicazione scritta, secondo le modalità previste al successivo Art. 7.**

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno della comunicazione scritta effettuata direttamente presso il competente Soggetto distributore o di pervenimento alla Società della raccomandata.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso, la Società, **previa consegna dell'originale della Scheda Contrattuale e delle eventuali appendici contrattuali**, rimborsa al Contraente un importo pari al premio da questi eventualmente corrisposto.

La Società ha il diritto di trattenere dalla somma versata dal Contraente, a titolo di rimborso per le spese effettivamente sostenute per l'emissione del contratto, la somma di 250,00 euro.

III) REGOLAMENTAZIONE NEL CORSO DELLA DURATA CONTRATTUALE

Art. 7 Comunicazioni alla Società

Ogni comunicazione o richiesta correlata al pagamento delle prestazioni dovute dalla Società oppure a facoltà o diritti esercitabili in forza del presente contratto, **deve pervenire alla Società - per iscritto,**



debitamente firmata da parte degli aventi titolo e corredata della documentazione prevista al successivo Art. 16 - per il tramite del competente Soggetto distributore oppure a mezzo lettera raccomandata indirizzata alla Direzione Generale della Società, via Gramsci 7, 10121 - Torino (TO) - Italia.

Art. 8 Spese

8.1 In fase di sottoscrizione, il contratto prevede le seguenti spese:

Tipologia di spesa	Importo
Spesa di emissione in cifra fissa dovuta in aggiunta al premio unico	250,00 euro
Spesa di caricamento in misura percentuale del premio unico	0,75%

Tabella B

8.2 In caso di esercizio del diritto di riscatto (totale o parziale) di cui al successivo Art. 10, il contratto prevede l'applicazione di spese di seguito specificate come oneri.

Poiché la modalità dello sconto, applicata nel calcolo del valore di riscatto totale, non si limita al recupero del tasso tecnico di interesse riconosciuto in via anticipata nel calcolo della prestazione, la differenza fra il tasso di sconto applicato (2,50% annuo composto) e il suddetto tasso tecnico (1,50% annuo composto) comporta per il Contraente un onere che varia in funzione della durata residua del contratto.

I predetti costi gravano altresì implicitamente sul valore del capitale assicurato rivalutato riproporzionato la cui determinazione avviene in occasione di ciascuna operazione di riscatto parziale secondo quanto precisato al successivo Art. 10, paragrafo 10.2.

Art. 9 Modalità di rivalutazione delle prestazioni

A fronte degli impegni assunti con il presente contratto, la Società ha istituito la Gestione Interna Separata "BIM VITA" (di seguito Gestione Separata), disciplinata dal relativo Regolamento che costituisce parte integrante del presente contratto.

Come stabilito dal Regolamento, la Società determina mensilmente il tasso medio di rendimento della Gestione Separata realizzato su un periodo di osservazione di 12 mesi; il tasso medio di rendimento così determinato costituisce la base di calcolo per la misura annua di rivalutazione da applicare ai contratti con data di rivalutazione che cade nel terzo mese successivo al periodo di osservazione di 12 mesi in cui è stato realizzato il suddetto tasso medio di rendimento.

- a) **Rendimento attribuito** - Il rendimento annuo da attribuire al contratto si ottiene dalla differenza fra il tasso medio di rendimento realizzato (conseguito) dalla Gestione Separata e una commissione annua pari a 1,20 punti percentuali.
- b) **Misura di rivalutazione** - Considerato che l'importo iniziale delle prestazioni assicurate è stato calcolato riconoscendo in via anticipata il tasso di interesse dell' 1,50% annuo composto (tasso tecnico), la misura annua di rivalutazione si ottiene scontando per il periodo di un anno, al suddetto tasso di interesse, la differenza - se positiva - fra il rendimento annuo attribuito, di cui al precedente punto a), ed il medesimo tasso.
Nel caso la predetta differenza risultasse negativa, la misura di rivalutazione sarà pari a 0% (zero).
- c) **Rivalutazione delle prestazioni assicurate** - Ad ogni anniversario della decorrenza del contratto, di seguito ricorrenza annuale, nonché alla scadenza, le prestazioni assicurate vengono rivalutate. Alle ore 24 della data di rivalutazione considerata:
- c.1)** il capitale assicurato viene maggiorato degli interessi maturati nel periodo trascorso dalla precedente ricorrenza annuale o dalla decorrenza stessa nel caso della prima rivalutazione. Gli interessi maturati si determinano moltiplicando la misura annua di rivalutazione definita alla precedente lettera b), per il capitale assicurato rivalutato alla precedente ricorrenza annuale; nel



caso della prima rivalutazione, il capitale assicurato rivalutato alla precedente ricorrenza annuale è pari al capitale assicurato iniziale.

Qualora nel corso dell'anno siano stati effettuati riscatti parziali, il capitale assicurato rivalutato alla precedente ricorrenza annuale da considerare per il calcolo degli interessi sarà quello riproporzionato alla data dell'ultimo riscatto parziale concesso secondo quanto descritto al successivo Art. 10, paragrafo 10.2;

c.2) il premio unico viene rivalutato in misura proporzionale all'accrescimento da rivalutazione, alla medesima ricorrenza annuale, del capitale assicurato rivalutato. In caso di decesso dell'Assicurato, il premio unico, così rivalutato alla ricorrenza annuale precedente o coincidente con la data del decesso, verrà considerato ai fini della determinazione del capitale caso morte, di cui al precedente Art.1 paragrafo 1.2.

Art. 10 Riscatto

Nel corso della durata contrattuale, **purché sia trascorso un anno dalla decorrenza e l'Assicurato sia in vita**, il Contraente può richiedere la corresponsione totale o parziale del valore di riscatto. La richiesta **deve essere inoltrata alla Società, tramite comunicazione scritta, secondo le modalità previste al precedente Art. 7.**

Quale data di pervenimento alla Società della richiesta di riscatto totale o parziale (di seguito "*data di riscatto*"), si intende:

- la data apposta sulla richiesta scritta medesima, direttamente effettuata presso il competente Soggetto distributore,

ovvero,

- la data in cui è pervenuta alla Società la lettera raccomandata.

10.1 Riscatto totale

Il valore di riscatto totale si ottiene scontando, in regime di interesse composto, il capitale assicurato rivalutato secondo quanto previsto al precedente Art. 9 alla ricorrenza annuale del contratto immediatamente precedente o coincidente con la *data di riscatto*, al tasso annuo di riscatto per un periodo pari alla durata residua del contratto medesimo.

Il tasso annuo di riscatto è pari al 2,50%.

Per durata residua del contratto si intende il periodo di durata contrattuale - espresso in anni e/o frazioni di anno - che intercorre tra la *data di riscatto* e la scadenza.

Il riscatto totale determina la risoluzione del contratto con effetto dalle ore 24 della *data di riscatto*.

10.2 Riscatto parziale

Il valore di riscatto parziale coincide con l'importo richiesto a tale titolo dal Contraente. Ciascun riscatto parziale non determina la risoluzione del contratto, ma il riproporzionamento del capitale assicurato rivalutato con effetto dalle ore 24 della *data di riscatto*.

In seguito all'operazione di riscatto parziale, il contratto resta in vigore - anche ai fini di successivi riscatti parziali esercitati nel medesimo anno - per un valore di capitale assicurato rivalutato riproporzionato, pari al capitale assicurato rivalutato, secondo quanto previsto al precedente Art. 9, alla ricorrenza annuale precedente o coincidente con la *data di riscatto*, diminuito di un importo pari allo stesso capitale assicurato moltiplicato per il rapporto tra il valore di riscatto parziale concesso ed il valore di riscatto totale calcolato alla *data di riscatto medesima*.

Ciascun riscatto parziale può essere concesso a condizione che l'importo richiesto a tale titolo dal Contraente sia almeno pari a 5.000,00 euro e che il capitale assicurato rivalutato riproporzionato non risulti inferiore a 5.000,00 euro.



Art. 11 Cessione, pegno e vincolo

Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme dovute dalla Società.

Tali atti, per avere efficacia nei confronti della Società, devono risultare dalla Scheda Contrattuale o da apposita appendice contrattuale ed essere firmati dalle parti interessate.

Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di recesso e di riscatto richiedono l'assenso scritto del creditore pignoratizio o del vincolatario.

Art. 12 Opzioni

Alla scadenza del contratto, **a condizione che l'età raggiunta dall'Assicurato sia compresa fra 35 e 85 anni, il Contraente può chiedere che** il capitale assicurato rivalutato maturato alla scadenza, di cui al precedente Art. 1, paragrafo 1.1, sia convertito in una delle seguenti forme di rendita:

- a. una rendita annua da corrispondere all'Assicurato finché in vita;
- b. una rendita annua certa nei primi 5 o 10 anni, da corrispondere all'Assicurato finché in vita, ovvero ai Beneficiari designati – fino al 5° o, rispettivamente, al 10° anniversario della data di conversione del capitale in rendita – se si verifica il decesso dell'Assicurato prima di tale anniversario;
- c. una rendita annua su due Assicurati, previa designazione del secondo Assicurato, da corrispondere all'Assicurato designato, finché i due Assicurati sono entrambi in vita, e successivamente – in misura totale o parziale – all'Assicurato superstite finché in vita.

Non saranno comunque accolte richieste di conversione che darebbero luogo ad un importo annuo di rendita inferiore a 3.000,00 euro.

La conversione avverrà alle condizioni e con le modalità di erogazione applicate dalla Società all'epoca della richiesta di corresponsione e risultanti da apposita appendice contrattuale.

Durante l'erogazione della rendita **il contratto non è riscattabile.**

La richiesta di conversione deve essere inoltrata alla Società, **con almeno 90 giorni di preavviso rispetto alla scadenza, tramite comunicazione scritta, secondo le modalità previste al precedente Art. 7.**

Art. 13 Differimento del pagamento del capitale

Alla scadenza del contratto, il Contraente può richiedere, **con almeno 90 giorni di preavviso rispetto alla scadenza stessa, tramite comunicazione scritta inoltrata alla Società secondo le modalità previste al precedente Art. 7**, che il pagamento del capitale assicurato rivalutato dovuto - o di una sua parte, **purché di importo non inferiore a 5.000,00 euro** - venga differito ad un successivo anniversario della scadenza (termine del differimento), **ma non oltre il quinto.**

In qualsiasi momento del periodo di differimento, il Contraente può chiedere alla Società, **tramite comunicazione scritta inoltrata alla Società medesima secondo le modalità previste al precedente Art. 7**, di anticipare il termine del differimento, dando luogo al pagamento del capitale.

Ad ogni anniversario successivo della scadenza del contratto, nonché al termine del differimento, il capitale in differimento viene rivalutato in base ad una misura annua di rivalutazione pari al maggiore tra 1,50% ed il rendimento attribuito determinato ai sensi del precedente Art. 9 paragrafo a).

Il capitale in differimento viene rivalutato maggiorandolo degli interessi maturati che si determinano moltiplicando la misura annua di rivalutazione sopra definita per il capitale rivalutato alla precedente ricorrenza annuale; qualora sia passato meno di un anno dalla ricorrenza annuale precedente, l'importo degli interessi così determinato viene moltiplicato per la frazione di anno che intercorre tra la ricorrenza annuale precedente ed il termine del differimento.



Art. 14 Duplicato di polizza

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'originale della polizza, il Contraente o gli aventi diritto possono ottenerne un duplicato **a proprie spese e responsabilità.**

IV) BENEFICIARI E PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ

Art. 15 Beneficiari

Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione.

La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo la morte del Contraente;
- dopo che, verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.

In tali casi le operazioni di recesso, riscatto, pegno o vincolo, richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.

La designazione dei Beneficiari e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere disposte per testamento oppure effettuate mediante comunicazione scritta, secondo le modalità previste al precedente Art. 7.

Art. 16 Pagamenti della Società

Tutti i pagamenti dovuti dalla Società in esecuzione del contratto vengono effettuati presso il domicilio del competente Soggetto distributore o quello della Società medesima, contro rilascio di regolare quietanza da parte degli aventi diritto e dietro esibizione dell'originale della polizza e delle eventuali appendici contrattuali (originale che verrà ritirato nei casi di pagamento derivante dalla risoluzione del contratto).

Per tutti i pagamenti della Società, devono essere preventivamente consegnati alla Stessa, unitamente alla richiesta di liquidazione debitamente firmata da tutti gli aventi diritto e secondo le modalità previste al precedente Art. 7, i documenti necessari in relazione alla causa del pagamento richiesto (vedi allegato A).

Qualora l'esame della suddetta documentazione evidenzi situazioni particolari o dubbie tali da non consentire la verifica dell'obbligo di pagamento o l'individuazione degli aventi diritto o l'adempimento agli obblighi di natura fiscale, la Società richiederà tempestivamente l'ulteriore documentazione necessaria in relazione alle particolari esigenze istruttorie.

Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, la somma dovuta viene messa a disposizione degli aventi diritto entro 30 giorni dalla data in cui è sorto l'obbligo stesso, purché a tale data - come definita nelle presenti Condizioni Contrattuali in relazione all'evento che causa il pagamento - la Società abbia ricevuto tutta la documentazione necessaria; in caso contrario, la somma dovuta viene messa a disposizione entro 30 giorni dal ricevimento da parte della Società della suddetta documentazione completa. Decorso tale termine - ed a partire dal medesimo fino alla data dell'effettivo pagamento - sono dovuti gli interessi moratori a favore degli aventi diritto, calcolati secondo i criteri della capitalizzazione semplice, al tasso annuo pari al saggio legale tempo per tempo in vigore, anche agli eventuali fini ed effetti di cui all'art. 1224, comma 2 del Codice Civile.



V) LEGGE APPLICABILE, FISCALITÀ E FORO COMPETENTE

Art. 17 *Obblighi della Società e del Contraente, legge applicabile*

Gli obblighi della Società e del Contraente risultano esclusivamente dal contratto e dalle relative appendici da Essi firmati. Per tutto quanto non disciplinato dal contratto e dalle relative appendici valgono le norme della legge italiana.

Art. 18 *Foro competente*

Per le controversie relative al contratto, il Foro competente è quello del luogo ove risiedono o hanno eletto domicilio il Contraente o i Beneficiari ed aventi diritto.

Art. 19 *Tasse e imposte*

Le tasse e le imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.



Allegato A

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE ALLA SOCIETÀ IN RELAZIONE ALLA CAUSA DEL PAGAMENTO, O TRAMITE IL COMPETENTE SOGGETTO DISTRIBUTORE O DIRETTAMENTE ALLA SOCIETÀ A MEZZO LETTERA RACCOMANDATA.	
Scadenza contrattuale: corresponsione del capitale assicurato rivalutato in caso di vita dell'Assicurato	<p>Originale della polizza e delle eventuali appendici. Copia di un documento di identità in corso di validità del Beneficiario. Codice fiscale del Beneficiario. Documento valido comprovante l'esistenza in vita dell'Assicurato alla scadenza. Svincolo da parte del vincolatario o assenso al pagamento del creditore pignoratizio in caso di polizza vincolata o ceduta in pegno. Originale del decreto del Giudice Tutelare, se fra gli aventi diritto vi sono minori od incapaci, che autorizzi l'Esercente la potestà parentale od il Tutore alla riscossione della somma spettante ai minori od agli incapaci, indicando anche le modalità per il reimpiego di tale somma ed esonerando la Società da ogni responsabilità al riguardo.</p>
Scadenza contrattuale: differimento del pagamento del capitale	<p>Richiesta scritta del Contraente di differimento del pagamento del capitale ad un successivo anniversario della scadenza (non oltre il quinto). Documento valido comprovante l'esistenza in vita dell'Assicurato alla scadenza. Assenso al differimento del pagamento da parte del vincolatario o del creditore pignoratizio in caso di polizza vincolata o ceduta in pegno.</p>
Scadenza del differimento del pagamento del capitale	<p>Richiesta scritta del Contraente di pagamento del capitale assicurato (solo nel caso venga anticipato il termine del differimento). Originale della polizza e delle eventuali appendici. Copia di un documento di identità in corso di validità del Beneficiario. Codice fiscale del Beneficiario. Svincolo da parte del vincolatario o assenso al pagamento del creditore pignoratizio in caso di polizza vincolata o ceduta in pegno. Originale del decreto del Giudice Tutelare, se fra gli aventi diritto vi sono minori od incapaci, che autorizzi l'Esercente la potestà parentale od il Tutore alla riscossione della somma spettante ai minori od agli incapaci, indicando anche le modalità per il reimpiego di tale somma ed esonerando la Società da ogni responsabilità al riguardo.</p>
Riscatto totale	<p>Modulo per la richiesta di pagamento (disponibile presso i Soggetti distributori) debitamente compilato e sottoscritto dagli aventi diritto. Originale della polizza e delle eventuali appendici. Copia di un documento di identità in corso di validità del Contraente. Svincolo da parte del vincolatario o assenso al pagamento del creditore pignoratizio in caso di polizza vincolata o ceduta in pegno.</p>
Riscatto parziale	<p>Modulo per la richiesta di pagamento (disponibile presso i Soggetti distributori) debitamente compilato e sottoscritto dagli aventi diritto. Copia di un documento di identità in corso di validità del Contraente. Svincolo da parte del vincolatario o assenso al pagamento del creditore pignoratizio in caso di polizza vincolata o ceduta in pegno.</p>
Decesso dell'Assicurato	<p>Modulo per la richiesta di pagamento (disponibile presso i Soggetti distributori) debitamente compilato e sottoscritto dagli aventi diritto.</p>



	<p>Originale della polizza e delle eventuali appendici. Copia di un documento di identità in corso di validità del Beneficiario. Certificato di morte dell'Assicurato. Codice fiscale del Beneficiario. Originale dell'atto di notorietà reso innanzi a un Notaio o altro organo deputato a riceverlo (quale, ad esempio, un Cancelliere di un ufficio giudiziario), dal quale risulti se è stato redatto o meno testamento e se quest'ultimo, di cui deve essere rimesso l'atto notarile di pubblicazione, è l'unico o l'ultimo conosciuto, valido e non impugnato. Se sul contratto risultano indicati, quali Beneficiari, gli eredi legittimi dell'Assicurato, l'atto di notorietà dovrà riportare l'elenco di tutti gli eredi legittimi dell'Assicurato, con l'indicazione delle generalità complete, dell'età, del loro rapporto di parentela, della capacità di agire di ciascuno di essi, nonché dell'eventuale stato di gravidanza della vedova. Nel caso in cui siano designati Beneficiari diversi dagli eredi legittimi, l'atto di notorietà dovrà indicare i dati anagrafici dei soggetti aventi diritto in qualità di Beneficiari.</p> <p>Ricordiamo che non è consentita la presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (di cui all'art. 47 del D.P.R. 445/2000) che ha validità unicamente tra privato e organi della pubblica amministrazione.</p> <p>Relazione del medico curante sulle cause del decesso redatta su apposito modello fornito dalla Società, debitamente compilato. Copia integrale delle cartelle cliniche relative ad eventuali periodi di degenza dell'Assicurato presso Ospedali o Case di Cura, complete di anamnesi patologica remota. Documento rilasciato dall'autorità competente ed eventuale chiosa istruttoria da cui si desumano le precise circostanze del decesso, in caso di morte violenta (infortunio, suicidio, omicidio). Originale del decreto del Giudice Tutelare, se fra gli aventi diritto vi sono minori od incapaci, che autorizzi l'Esercente la potestà parentale od il Tutore alla riscossione della somma spettante ai minori od agli incapaci, indicando anche le modalità per il reimpiego di tale somma ed esonerando la Società da ogni responsabilità al riguardo. Svincolo da parte del vincolatario o assenso al pagamento del creditore pignoratizio in caso di polizza vincolata o ceduta in pegno.</p>
<p>Qualora l'esame della suddetta documentazione evidenzi situazioni particolari o dubbie tali da non consentire la verifica dell'obbligo di pagamento o l'individuazione degli aventi diritto o l'adempimento agli obblighi di natura fiscale, la Società richiederà tempestivamente l'ulteriore documentazione necessaria in relazione alle particolari esigenze istruttorie.</p>	



REGOLAMENTO DELLA GESTIONE INTERNA SEPARATA “BIM VITA”

Art 1

Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della Società, contraddistinta con il nome Gestione Interna Separata “BIM VITA” (di seguito “Gestione Separata”) e disciplinata dal presente regolamento redatto ai sensi del Regolamento Isvap del 3 Giugno 2011, n. 38.

Il regolamento della Gestione Separata è parte integrante delle Condizioni contrattuali.

Art 2

La valuta di denominazione della Gestione Separata è l'euro.

Art 3

L'attuazione delle politiche di investimento della Gestione Separata competono alla Società, che vi provvede realizzando una gestione professionale degli attivi.

Lo stile gestionale adottato dalla Gestione Separata è finalizzato a perseguire la sicurezza, la redditività, la liquidità degli investimenti e mira ad ottimizzare il profilo di rischio-rendimento del portafoglio, tenute presenti le garanzie offerte dai contratti collegati alla Gestione Separata stessa.

La gestione finanziaria della Gestione Separata è caratterizzata principalmente da investimenti del comparto obbligazionario denominati in euro, senza tuttavia escludere l'utilizzo di altre attività ammissibili ai sensi della normativa vigente.

Per la componente obbligazionaria, le scelte di investimento sono basate sul controllo della durata media finanziaria delle obbligazioni in portafoglio, in funzione delle prospettive dei tassi di interesse e, a livello dei singoli emittenti, della redditività e del rispettivo merito di credito.

Di seguito si evidenziano le tipologie d'investimento maggiormente significative tra cui si intendono investire le risorse.

Titoli di debito

- Governativi (comprensivi di titoli emessi o garantiti da Stati membri dell'Unione Europea o appartenenti all'Ocse ovvero emessi da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più Stati membri);
- Corporate (comprensivi di: obbligazioni od altri titoli assimilabili negoziati in un mercato regolamentato; obbligazioni non negoziate in un mercato regolamentato, emesse da società o enti creditizi aventi la sede legale in uno Stato membro dell'Unione Europea o appartenenti all'Ocse, il cui bilancio sia da almeno tre anni certificato da parte di una società di revisione debitamente autorizzata);
- Fondi obbligazionari (Quote di OICR armonizzati che investono in prevalenza nel comparto obbligazionario).

Titoli di capitale

- Azioni negoziate su mercati regolamentati;
- Fondi azionari (quote di OICR armonizzati che investono in prevalenza nel comparto azionario).

Investimenti monetari

- Depositi bancari;
- Pronti contro termine;
- Fondi monetari.

Al fine di contenere l'esposizione al rischio mercato, nelle sue diverse configurazioni, vengono definiti i seguenti limiti relativi al portafoglio titoli.

Con riferimento alla componente obbligazionaria del portafoglio (titoli di debito) si precisa che l'esposizione massima ai titoli corporate è del 65%.



Complessivamente l'esposizione massima relativa alla componente obbligazionaria può essere pari al 100%.

I titoli corporate devono avere rating, assegnato da Standard & Poor's o equivalente, superiore o uguale all'investment grade; si precisa che, qualora le primarie agenzie quali Standard & Poor's, Moody's e Fitch non abbiano attribuito un rating specifico a singole emissioni, al fine di valutarne il grado di affidabilità è possibile utilizzare il rating attribuito all'emittente degli strumenti finanziari stessi. I titoli corporate con rating assegnato da Standard & Poor's inferiore all'investment grade o assente, possono essere tuttavia presenti fino ad una quota massima del 10% del portafoglio obbligazionario. Al fine di contenere il rischio di concentrazione, titoli corporate emessi da uno stesso emittente o da società facenti parte di un medesimo Gruppo sono ammessi per un ammontare massimo pari al 5% del portafoglio obbligazionario.

Con riferimento alla componente azionaria del portafoglio, complessivamente riferibile ai titoli di capitale, ai titoli azionari non quotati e agli investimenti alternativi, si precisa che l'esposizione non dovrà essere superiore al 35% del portafoglio.

Gli investimenti in titoli azionari non quotati non potranno essere presenti per una percentuale superiore al 10% del portafoglio.

Per quanto concerne la possibilità di investire in investimenti alternativi (azioni o quote di OICR aperti non armonizzati, azioni o quote di fondi mobiliari chiusi non negoziate in un mercato regolamentato nonché fondi riservati e speculativi) è previsto un limite massimo del 5% del portafoglio.

E' prevista la possibilità di investire nel comparto immobiliare nel limite massimo del 20% del portafoglio.

La Società si riserva inoltre la possibilità di utilizzare strumenti finanziari derivati in coerenza con le caratteristiche della Gestione Separata e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente in materia di attivi a copertura delle riserve tecniche con lo scopo sia di realizzare un'efficace gestione del portafoglio, sia di ridurre la rischiosità delle attività finanziarie presenti nella gestione stessa.

La Società per assicurare la tutela dei Contraenti da possibili situazioni di conflitto di interesse si impegna al rispetto dei limiti di investimento in relazione ai rapporti con le controparti di cui all'art. 5 del Regolamento ISVAP del 27 maggio 2008, n. 25 ed eventuali successive modifiche.

Nell'ambito della politica d'investimento relativa alla Gestione Separata, non è esclusa la possibilità di investire in strumenti finanziari emessi dalle suddette controparti.

La Società si riserva comunque, a tutela degli interessi dei Contraenti, di investire in strumenti finanziari o altri attivi emessi o gestiti dalle controparti di cui all'art. 5 del Regolamento ISVAP del 27 maggio 2008, n. 25, nel rispetto dei limiti di seguito indicati:

- Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR): fino ad un massimo del 5%;
- Obbligazioni: fino ad un massimo del 2%;
- Partecipazioni in società immobiliari nelle quali l'impresa detenga più del 50% del capitale sociale: fino ad un massimo del 2%.

Art 4

Il valore delle attività gestite non potrà essere inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per i contratti di assicurazione e di capitalizzazione che prevedono una clausola di rivalutazione delle prestazioni legata al rendimento della Gestione Separata.

Art 5

Sulla Gestione Separata gravano unicamente le spese relative all'attività di verifica contabile effettuata dalla società di revisione e quelle effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della Gestione Separata. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.

Art 6

Il rendimento della Gestione Separata beneficia di eventuali utili derivanti dalle retrocessioni di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Società in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della Gestione Separata.



Art 7

Il tasso medio di rendimento viene determinato e certificato in relazione all'esercizio annuale della Gestione Separata che decorre relativamente al periodo di osservazione 1 ottobre di ciascun anno fino al successivo 30 settembre.

Inoltre, all'inizio di ogni mese viene determinato il tasso medio di rendimento della Gestione Separata realizzato nel periodo costituito dai dodici mesi immediatamente precedenti.

Il tasso medio di rendimento della Gestione Separata per l'esercizio relativo alla certificazione si ottiene rapportando il risultato finanziario della Gestione Separata di competenza del suddetto periodo di osservazione, alla giacenza media delle attività della Gestione Separata stessa. Il tasso medio di rendimento realizzato in ciascun altro periodo si determina con le medesime modalità.

Per risultato finanziario della Gestione Separata si devono intendere i proventi finanziari conseguiti dalla stessa Gestione Separata, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dagli utili realizzati e dalle perdite sofferte nel periodo di osservazione. Gli utili realizzati comprendono anche quelli specificati all'art. 6 che precede. Le plusvalenze e le minusvalenze sono prese in considerazione, nel calcolo del risultato finanziario, solo se effettivamente realizzate nel periodo di osservazione. Il risultato finanziario è calcolato al netto delle spese di cui all'art. 5 che precede ed al lordo delle ritenute di acconto fiscali. Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della Gestione Separata e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nella Gestione Separata per i beni già di proprietà della Società.

La giacenza media delle attività della Gestione Separata è pari alla somma della giacenza media nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, della giacenza media nel periodo di osservazione degli investimenti e della giacenza media nel medesimo periodo di osservazione di ogni altra attività della Gestione Separata. La giacenza media degli investimenti e delle altre attività è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della Gestione Separata.

Il tasso medio di rendimento della Gestione Separata così determinato viene preso come base per il calcolo della misura annua di rivalutazione definita nella clausola di rivalutazione che verrà applicata per le rivalutazioni delle polizze con ricorrenza annuale nel terzo mese successivo al periodo di dodici mesi in cui è stato realizzato il suddetto tasso medio di rendimento.

Art 8

La Gestione Separata è annualmente sottoposta a verifica contabile da parte di una società di revisione, iscritta all'Albo speciale previsto dalla legge, la quale attesta la rispondenza della Gestione Separata stessa al presente regolamento.

Art 9

Il presente regolamento potrà essere modificato al fine dell'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di quelli meno favorevoli per il Contraente.

La Società si riserva di coinvolgere la Gestione Separata in operazioni di incorporazione o fusione con altre Gestioni Speciali della Società stessa, qualora le suddette operazioni risultino opportune nell'interesse dei Contraenti. Almeno 60 giorni prima della data stabilita per l'operazione di incorporazione o di fusione, la Società ne dà preavviso ai Contraenti fornendo i dettagli dell'operazione stessa.

**Data ultimo aggiornamento dei dati contenuti nelle Condizioni Contrattuali,
comprehensive del Regolamento della Gestione Separata: 31/12/2011**



GLOSSARIO

La consultazione del presente Glossario ha lo scopo di agevolare la comprensione dei termini tecnici presenti nei documenti che compongono il presente Fascicolo Informativo.

Appendice:

è un documento che forma parte integrante del contratto, emesso anche successivamente alla conclusione dello stesso, per modificarne alcuni aspetti in accordo tra Contraente e Società.

Assicurato:

è la persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto. Le prestazioni assicurate sono determinate in funzione degli eventi attinenti alla sua vita. Può coincidere con il Contraente e/o con il Beneficiario.

Beneficiario:

è la persona fisica o altro soggetto giuridico, designato dal Contraente, che ha il diritto di riscuotere la somma assicurata al verificarsi degli eventi previsti dal contratto.

Caricamento:

è la parte del premio che la Società trattiene per far fronte agli oneri di acquisizione ed amministrazione del contratto.

Condizioni Contrattuali:

è l'insieme delle norme (o regole) che disciplinano il contratto.

Conflitto di interessi:

l'insieme di tutte quelle situazioni in cui l'interesse della Società può risultare in contrasto con quello del Contraente.

Contraente:

è la persona fisica o altro soggetto giuridico, che stipula il contratto con la Società, paga i premi e dispone dei diritti derivanti dal contratto stesso. Può coincidere con l'Assicurato e/o con il Beneficiario.

Controassicurazione potenziata:

è la prestazione assicurata in caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale che prevede il pagamento di una somma predeterminata commisurata al premio.

Contratto di assicurazione sulla vita:

contratto con il quale la Società, a fronte del pagamento del premio, si impegna a pagare una prestazione assicurata in forma di capitale o di rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita dell'Assicurato.

Data di conclusione del contratto:

è il giorno in cui il Contraente, l'Assicurato e la Società sottoscrivono la Scheda Contrattuale. Se successiva alla data di decorrenza, purché il premio sia stato corrisposto, decreta il momento dal quale le garanzie diventano efficaci ed il contratto ha effetto.

Data di decorrenza del contratto (decorrenza):

purché il premio sia stato corrisposto e la data di conclusione del contratto sia antecedente, è il giorno a partire dal quale le garanzie diventano efficaci ed il contratto ha effetto.

Età assicurativa:

è l'età compiuta dall'Assicurato alla data in riferimento alla quale si effettua il calcolo, se a tale data non sono trascorsi più di sei mesi dall'ultimo compleanno; è l'età da compiere, se a tale data sono trascorsi più di sei mesi dall'ultimo compleanno.



Gestione Separata:

portafoglio di investimenti gestito separatamente dagli altri attivi detenuti dalla Società, in funzione del cui rendimento si rivalutano le prestazioni dei contratti ad esso collegati.

ISVAP:

è l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di interesse collettivo, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.

Opzione di contratto:

è la clausola contrattuale secondo cui il Contraente può scegliere che la prestazione assicurata sia corrisposta in una modalità diversa da quella originariamente prevista.

Plusvalenza / Minusvalenza:

è la differenza rispettivamente positiva o negativa fra il prezzo di vendita di una attività componente la Gestione Separata ed il suo prezzo di acquisto.

Polizza:

documento che fornisce la prova dell'esistenza del contratto di assicurazione o di capitalizzazione.

Premio:

è l'importo che il Contraente versa a fronte delle prestazioni assicurate.

Prescrizione:

estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti derivanti dal contratto di assicurazione – ad eccezione del diritto alle rate di premio – si prescrivono nel termine di due anni.

Prestazioni assicurate:

sono le somme pagabili dalla Società, in forma periodica o di capitale, al verificarsi dell'evento assicurato.

Quietanza:

documento che prova l'avvenuto pagamento (ad esempio: quietanza di premio rilasciata dalla Società al Contraente a fronte del versamento del premio).

Recesso:

diritto del Contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti.

Rendita:

è la somma in forma periodica, pagabile dalla Società in corrispondenza di determinati periodi in virtù del tipo di opzione contrattuale esercitata dal Contraente.

Ricorrenza annuale del contratto:

è rappresentata dalla data di ciascun anniversario del contratto riferito alla data di decorrenza.

Riscatto parziale:

consiste nella possibilità che ha il Contraente di richiedere la liquidazione anticipata di una parte del valore di riscatto totale maturato sul contratto alla data di richiesta.

Riscatto totale:

consiste nella possibilità che ha il Contraente di interrompere anticipatamente il contratto, richiedendo la liquidazione del valore maturato risultante al momento della richiesta e determinato in base alle Condizioni Contrattuali.



Riserva matematica:

è l'importo accantonato dalla Società per far fronte ai suoi obblighi contrattuali. La legge impone alle società particolari obblighi relativi a tale riserva e alle attività finanziarie in cui essa viene investita.

Risoluzione del contratto:

consiste nello scioglimento del rapporto contrattuale esistente tra la Società e il Contraente.

Scheda Contrattuale:

è il documento, che forma parte integrante del contratto, in cui vengono raccolte le firme del Contraente, dell'Assicurato e dalla Società, e riportati i dati identificativi del Contraente, dell'Assicurato e dei Beneficiari; inoltre vengono indicate e riassunte le principali caratteristiche del contratto (il tipo, gli importi delle prestazioni, il premio ecc.), nonché la sua decorrenza, scadenza e durata.

Sinistro:

evento di rischio assicurato oggetto del contratto al verificarsi del quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurata come ad esempio il decesso dell'Assicurato.

Società:

è la BIM VITA S.p.A. - impresa regolarmente autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa - , definita anche Compagnia o impresa di assicurazione, con la quale il Contraente stipula il contratto di assicurazione.

Soggetti distributori:

sono gli intermediari incaricati della distribuzione.

Tasso tecnico:

rendimento finanziario, annuo e composto, che è già compreso nel calcolo delle prestazioni assicurate iniziali.

Data ultimo aggiornamento dei dati contenuti nel Glossario: 31/12/2011





BIM VITA S.p.A.

Sede Amministrativa

Sede Legale

10121 Torino - Via Antonio Gramsci, 7
Tel. (+39) 011.0828.1 - Fax (+39)
011.0828.800

10126 Torino - Via Carlo
Marenco, 25
Telefax (+39) 011.6658.839

Capitale sociale € 7.500.000 int. vers. - Numero di iscrizione al
Registro delle Imprese di Torino, Codice Fiscale e Partita I.V.A.
06065030014
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni Vita e di
Capitalizzazione con decreto ministeriale n. 19573 del 14/06/93 -
Iscritta alla Sez. I dell'Albo Imprese presso l'Isvap al n. 1.00109 -
Società appartenente al gruppo assicurativo Fondiaria-SAI, iscritto
all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 030
Direzione e coordinamento FONDIARIA-SAI S.p.A.



SCHEDA CONTRATTUALE
(Ultimo aggiornamento: _____)

POLIZZA N. _____

Distribuito da: _____ (ABI _____)
Filiale di _____ (CAB _____)

ASSICURATO

Cognome _____
Nome _____ Sesso _____
Nato il ___/___/___ a _____ Prov. _____
Codice fiscale _____
Indirizzo di domicilio: _____ C.A.P.: _____
Località _____ Prov. _____
Professione _____

CONTRAENTE

Cognome _____
Nome _____ Sesso _____
Nato il ___/___/___ a _____ Prov. _____
Codice fiscale/Partita Iva _____
Indirizzo di domicilio: _____ C.A.P.: _____
Località _____ Prov. _____
Documento _____ n. _____
Rilasciato il ___/___/___ in _____
S.A.E. _____
AT.ECO. _____

BENEFICIARIO CASO VITA: _____

BENEFICIARIO CASO MORTE: _____



Firme a pag. 3-5-6-7 A

Pagina 1 di 8

(barrare la casella interessata)

COPIA per il Cliente COPIA per la Compagnia COPIA per la Banca



BIM VITA S.p.A.

Sede Amministrativa

Sede Legale

10121 Torino - Via Antonio Gramsci, 7
Tel. (+39) 011.0828.1 - Fax (+39)
011.0828.800

10126 Torino - Via Carlo
Marenco, 25
Telefax (+39) 011.6658.839

Capitale sociale € 7.500.000 int. vers. - Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 06065030014
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni Vita e di Capitalizzazione con decreto ministeriale n. 19573 del 14/06/93 - Iscritta alla Sez. I dell'Albo Imprese presso l'Isvap al n. 1.00109 - Società appartenente al gruppo assicurativo Fondiaria-SAI, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 030
Direzione e coordinamento FONDIARIA-SAI S.p.A.



POLIZZA N. _____

TARIFFA: 826
SCUDO DI BIM VITA

DURATA DEL CONTRATTO

Data di decorrenza: _____
Data di scadenza: _____
Durata in anni: 5

PREMIO

Premio unico versato: Eur _____ (di cui spese di emissione Eur _____
imposte Eur 0,00).

Capitale assicurato iniziale: Eur _____

PRESTAZIONI

Prestazioni assicurate : secondo Condizioni Contrattuali

COMPONENTE DI RISCHIO

(DPR n.917 art. 15 lettera f e successive modifiche)

Premio destinato a rischi che danno diritto alla detrazione dai redditi delle Persone Fisiche nei limiti di legge: EUR _____.

AVVERTENZE:

- a) le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione;
- b) prima della sottoscrizione, il soggetto di cui alla lettera A) deve verificare l'esattezza delle dichiarazioni riportate nel questionario;
- c) anche nei casi non espressamente previsti dalla Società, l'Assicurato può chiedere di essere sottoposto a visita medica per certificare l'effettivo stato di salute, con evidenza del costo a suo carico.



Firme a pag. 3-5-6-7 A

Pagina 2 di 8

(barrare la casella interessata)

COPIA per il Cliente COPIA per la Compagnia COPIA per la Banca



BIM VITA S.p.A.

Sede Amministrativa

Sede Legale

10121 Torino - Via Antonio Gramsci, 7
Tel. (+39) 011.0828.1 - Fax (+39)
011.0828.800

10126 Torino - Via Carlo
Marenco, 25
Telefax (+39) 011.6658.839

Capitale sociale € 7.500.000 int. vers. - Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 06065030014
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni Vita e di Capitalizzazione con decreto ministeriale n. 19573 del 14/06/93 - Iscritta alla Sez. I dell'Albo Imprese presso l'Isvap al n. 1.00109 - Società appartenente al gruppo assicurativo Fondiaria-SAI, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 030
Direzione e coordinamento FONDIARIA-SAI S.p.A.



POLIZZA N. _____

DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO CIRCA LA SUA PERSONALE SITUAZIONE SANITARIA, PROFESSIONALE E SPORTIVA

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1892 e 1893 del c.c., nonché ai fini dell'attribuzione della percentuale di maggiorazione del capitale caso morte l'Assicurato **dichiara che tutte le affermazioni di seguito riportate corrispondono al vero/dichiara che almeno una delle affermazioni di seguito riportate non corrisponde al vero:**

1) L'Assicurato:

- * non ha sofferto di malattie di cui siano residuati postumi permanenti;
- * non ha malattie in atto escluse le banali malattie stagionali;
- * non ha fatto e non intende fare uso di alcolici e/o di sostanze stupefacenti;
- * è esente da difetti fisici e/o costituzionali che impediscano il normale svolgimento delle attività quotidiane;
- * non è stato ricoverato, negli ultimi cinque anni, in ospedale o case di cura salvo che: in conseguenza di lesioni traumatiche degli arti; per parto; per i seguenti interventi: appendicectomia, tonsillectomia, adenoidectomia, emorroidectomia, chirurgia estetica alluce valgo, safenectomia, splenectomia post-traumatica, meniscectomia, colecistectomia per calcolosi, interventi per ascessi acuti, varicocele, fimosi, ernia inguinale e/o inguinoscrotale;
- * non è sottoposto a terapie continuative;
- * non si è sottoposto ad alcun esame di laboratorio e/o visita specialistica durante gli ultimi dodici mesi i cui esiti non siano stati nella norma.

2) L'Assicurato non svolge professionalmente:

- * attività alpinistiche, acrobatiche, subacquee, motoristiche competitive (nautiche o terrestri);
- * trasporto, confezionamento, manipolazione di materiale esplosivo;
- * servizio presso reattori nucleari o piattaforme petrolifere.

3) L'Assicurato non svolge le seguenti attività sportive:

- * speleologia, free-climbing, paracadutismo, kajak, pugilato, sport estremi, salto dal trampolino (con sci o idrosci), gare di bob o slittino o discesa libera, motorismo (nautico o terrestre), sport aerei o aeronautici.

4) L'Assicurato non svolge attività professionali o sportive che comportino l'utilizzo frequente o continuativo di aeromobili.

L'Assicurato dichiara, inoltre, di prosciogliere dal segreto professionale e legale tutti i medici che possono averlo curato e/o visitato, o che lo faranno in futuro, nonché le altre persone, strutture ospedaliere, case di cura e istituti in genere, ai quali l'Assicurato credesse, in ogni tempo, di rivolgersi per ottenere informazioni, referti, cartelle cliniche e documentazione sanitaria in genere. Fin da ora autorizza, pertanto, i soggetti sopra indicati (medici, strutture ospedaliere, case di cura, istituti in genere, ecc.) a comunicare/consegnare alla Società o a chi per essa le suddette informazioni e documentazione in genere.

Il Contraente e l'Assicurato prendono atto delle avvertenze riportate a pagina 2 della presente Scheda Contrattuale.

BANCA INTERMOBILIARE S.P.A.
(L'incaricato) _____

IL CONTRAENTE

L'ASSICURATO



Firme a pag. 3-5-6-7 A

Pagina 3 di 8

(barrare la casella interessata)

COPIA per il Cliente COPIA per la Compagnia COPIA per la Banca



BIM VITA S.p.A.

Sede Amministrativa

Sede Legale

10121 Torino - Via Antonio Gramsci, 7
Tel. (+39) 011.0828.1 - Fax (+39)
011.0828.800

10126 Torino - Via Carlo
Marenco, 25
Telefax (+39) 011.6658.839

Capitale sociale € 7.500.000 int. vers. - Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 06065030014
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni Vita e di Capitalizzazione con decreto ministeriale n. 19573 del 14/06/93 - Iscritta alla Sez. I dell'Albo Imprese presso l'Isvap al n. 1.00109 - Società appartenente al gruppo assicurativo Fondiaria-SAI, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 030
Direzione e coordinamento FONDIARIA-SAI S.p.A.



POLIZZA N. _____

MODALITA' DI PAGAMENTO DEL PREMIO

Il premio unico deve essere corrisposto in un'unica soluzione.

Il Contraente dovrà versare il premio alla Società tramite il competente Soggetto distributore, mediante bonifico a favore della Società, con addebito sul conto corrente intestato/cointestato al Contraente ed intrattenuto presso il suddetto Soggetto distributore. La relativa scrittura di addebito costituisce la prova dell'avvenuto pagamento del premio e la data di versamento del premio coincide con la data di valuta del relativo accredito riconosciuta alla Società.

E' comunque fatto divieto al Soggetto distributore di ricevere denaro contante a titolo di pagamento del premio.

RECESSO

Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui è informato della sua conclusione, tramite comunicazione scritta, debitamente firmata dal Contraente medesimo ed effettuata presso il competente Soggetto distributore o con lettera raccomandata indirizzata a Bim Vita S.p.a, Direzione Generale, Via Gramsci 7, 10121 Torino (TO) Italia.

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno della comunicazione scritta effettuata direttamente presso il competente Soggetto distributore o di pervenimento alla Società della raccomandata.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso, la Società, previa consegna dell'originale della Scheda Contrattuale e delle eventuali appendici contrattuali, rimborsa al Contraente un importo pari al premio da questi eventualmente corrisposto. La Società ha il diritto di trattenere dalla somma versata dal Contraente, a titolo di rimborso per le spese effettivamente sostenute per l'emissione del contratto, la somma di 250,00 euro.



Firme a pag. 3-5-6-7 A

Pagina 4 di 8

(barrare la casella interessata)

COPIA per il Cliente

COPIA per la Compagnia

COPIA per la Banca



BIM VITA S.p.A.

Sede Amministrativa

Sede Legale

10121 Torino - Via Antonio Gramsci, 7
Tel. (+39) 011.0828.1 - Fax (+39)
011.0828.800

10126 Torino - Via Carlo
Marenco, 25
Telefax (+39) 011.6658.839

Capitale sociale €7.500.000 int. vers. - Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 06065030014
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni Vita e di Capitalizzazione con decreto ministeriale n. 19573 del 14/06/93 - Iscritta alla Sez. I dell'Albo Imprese presso l'Isvap al n. 1.00109 - Società appartenente al gruppo assicurativo Fondiaria-SAI, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 030
Direzione e coordinamento FONDIARIA-SAI S.p.A.



POLIZZA N. _____

FASCICOLO INFORMATIVO

Il Contraente dichiara di aver ricevuto dal Soggetto distributore, prima della sottoscrizione del contratto:

• il Fascicolo Informativo Mod. n. _____ ed. _____ di cui al Regolamento Isvap n.35 del 26/05/2010 relativo alla forma assicurativa SCUDO DI BIM VITA suddetta, contenente i seguenti documenti:

- Scheda Sintetica
- Nota Informativa
- Condizioni Contrattuali, comprensive del Regolamento della Gestione Separata
- Glossario
- Il modulo di fac-simile Scheda Contrattuale

di averne preso visione e di accettarne i contenuti;

• le informative precontrattuali e i documenti di cui all'art. 49, comma 2 del Regolamento Isvap n. 5 del 16/10/2006.

IL CONTRAENTE

DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO E DEL CONTRAENTE

La Società presta le garanzie indicate nella Scheda Contrattuale alle condizioni della forma assicurativa tariffa 826 Scudo di Bim Vita, riportate nel Fascicolo Informativo, condizioni tutte che il Contraente dichiara di ricevere e ben conoscere.

L'Assicurato esprime il proprio consenso alla stipulazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1919 - secondo comma - del Codice Civile.

Il Contraente dichiara di aver ricevuto la presente Scheda Contrattuale composta da 8 pagine, e che la stessa non contiene cancellature e/o rettifiche.

IL CONTRAENTE

L'ASSICURATO

(se diverso dal Contraente)



Firme a pag. 3-5-6-7 A

Pagina 5 di 8

(barrare la casella interessata)

COPIA per il Cliente COPIA per la Compagnia COPIA per la Banca



BIM VITA S.p.A.

Sede Amministrativa

Sede Legale

10121 Torino - Via Antonio Gramsci, 7
Tel. (+39) 011.0828.1 - Fax (+39)
011.0828.800

10126 Torino - Via Carlo
Marenco, 25
Telefax (+39) 011.6658.839

Capitale sociale €7.500.000 int. vers. - Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 06065030014
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni Vita e di Capitalizzazione con decreto ministeriale n. 19573 del 14/06/93 - Iscritta alla Sez. I dell'Albo Imprese presso l'Isvap al n. 1.00109 - Società appartenente al gruppo assicurativo Fondiaria-SAI, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 030
Direzione e coordinamento FONDIARIA-SAI S.p.A.



POLIZZA N. _____

Il sottoscritto Contraente dichiara di aver preso visione ed esatta conoscenza delle Condizioni Contrattuali comprensive del Regolamento della Gestione Separata "Bim Vita", che accetta in ogni loro parte. In particolare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del c.c., il sottoscritto dichiara di approvare espressamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni Contrattuali: Articolo 1 - Prestazioni assicurate; Articolo 16 - Pagamenti della Società.

IL CONTRAENTE

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I sottoscritti Assicurato e Contraente prendono atto dell'Informativa ricevuta e, ai sensi degli artt. 23, 26 e 43 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196,

acconsentono

- al trattamento da parte del Titolare, nonché degli altri soggetti della Catena Assicurativa, dei dati personali sia comuni sia sensibili, che li riguardano, funzionale al rapporto giuridico da concludere o in essere con la Società assicuratrice; nonché alla prevenzione ed individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali;
- al trasferimento degli stessi dati all'estero (Paesi UE e Paesi Extra UE);

_____ acconsentono (*)

- al trattamento, dei dati personali comuni che li riguardano per finalità di profilazione della Clientela, d'informazione e promozione commerciale di prodotti e servizi di Società del Gruppo FONDIARIA - SAI, nonché di indagini sul gradimento circa la qualità di quelli già ricevuti e di ricerche di mercato;
- al trasferimento degli stessi all'estero (Paesi UE e Paesi Extra UE) per finalità di profilazione della Clientela, d'informazione e promozione commerciale di prodotti e servizi delle Società del Gruppo FONDIARIA - SAI, nonché di indagini sul gradimento circa la qualità di quelli già ricevuti e di ricerche di mercato.

(*) (ove gli Interessati NON intendano dare il proprio consenso al trattamento e trasferimento all'estero dei loro dati personali per finalità di profilazione della Clientela, d'informazione e promozione commerciale, nonché di indagine sul gradimento circa la qualità dei prodotti e/o servizi ricevuti e di ricerche di mercato, devono premettere la parola NON alla parola "acconsentono").

Rimane fermo che il loro consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente normativa.

IL CONTRAENTE

L'ASSICURATO

(se diverso dal Contraente)



Firme a pag. 3-5-6-7 A

Pagina 6 di 8

(barrare la casella interessata)

COPIA per il Cliente

COPIA per la Compagnia

COPIA per la Banca



BIM VITA S.p.A.

Sede Amministrativa

Sede Legale

10121 Torino - Via Antonio Gramsci, 7
Tel. (+39) 011.0828.1 - Fax (+39)
011.0828.800

10126 Torino - Via Carlo
Marenco, 25
Telefax (+39) 011.6658.839

Capitale sociale € 7.500.000 int. vers. - Numero di iscrizione al
Registro delle Imprese di Torino, Codice Fiscale e Partita I.V.A.
06065030014

Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni Vita e di
Capitalizzazione con decreto ministeriale n. 19573 del 14/06/93 -
Iscritta alla Sez. I dell'Albo Imprese presso l'Isvap al n. 1.00109 -
Società appartenente al gruppo assicurativo Fondiaria-SAI, iscritto
all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 030
Direzione e coordinamento FONDIARIA-SAI S.p.A.

**GRUPPO
FONDIARIA SAI**



POLIZZA N. _____

Il presente contratto è stato emesso in triplice copia e concluso in
_____ **il** ___/___/___ **con le firme del Contraente e dell'Assicurato.**

IL CONTRAENTE

L'ASSICURATO

BIM VITA S.p.A

(se diverso dal Contraente)

FIRMA

AUTORIZZAZIONE DI ADEBITO E PERFEZIONAMENTO.

Il sottoscritto autorizza la BANCA _____ (Cod. ABI _____), a provvedere
al pagamento del premio unico a favore di BIM VITA S.P.A., addebitando
il conto corrente cod.IBAN _____ intestato/cointestato a _____
aperto presso la dipendenza di _____ (cod CAB _____) senza
necessità per la Banca di inviare la contabile di addebito. Il pagamento
del premio, secondo le predette modalità, è condizione essenziale per
l'entrata in vigore dell'assicurazione.

BANCA _____

IL CORRENTISTA-CONTRAENTE

(L'incaricato)

Il sottoscritto incaricato certifica le firme del Contraente e
dell'Assicurato sopra apposte.

BANCA _____

(L'incaricato)



Firme a pag. 3-5-6-7 A

Pagina 7 di 8

(barrare la casella interessata)

COPIA per il Cliente

COPIA per la Compagnia

COPIA per la Banca



BIM VITA S.p.A.

Sede Legale

10121 Torino - Via Antonio Gramsci, 7
Tel. (+39) 011.0828.1 - Fax (+39)
011.0828.800

Sede Amministrativa

10126 Torino - Via Carlo
Marenco, 25
Telefax (+39) 011.6658.839

Capitale sociale € 7.500.000 int. vers. - Numero di iscrizione al
Registro delle Imprese di Torino, Codice Fiscale e Partita I.V.A.
06065030014

Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni Vita e di
Capitalizzazione con decreto ministeriale n. 19573 del 14/06/93 -
Iscritta alla Sez. I dell'Albo Imprese presso l'Isvap al n. 1.00109 -
Società appartenente al gruppo assicurativo Fondiaria-SAI, iscritto
all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 030
Direzione e coordinamento FONDIARIA-SAI S.p.A.



PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO



Firme a pag. 3-5-6-7 A

Pagina 8 di 8

(barrare la casella interessata)

COPIA per il Cliente COPIA per la Compagnia COPIA per la Banca



INFORMATIVA

dati personali comuni e sensibili ai sensi dell'art. 13 Decreto Legislativo 30.6.2003 n. 196

In conformità all'art. 13 del Decreto Legislativo 30/6/2003 n. 196 (di seguito denominato Codice), la sottoscritta Società - **in qualità di Titolare** - La informa sull'uso dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti (art. 7 del Codice)

1. Trattamento dei dati personali per finalità assicurative

La Società tratta i dati personali da Lei forniti o dalla stessa già detenuti, per concludere, gestire ed eseguire il contratto da Lei richiesto, nonché gestire e liquidare i sinistri attinenti all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, a cui la Società è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Nell'ambito della presente finalità il trattamento viene altresì effettuato per la prevenzione ed individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali.

In tal caso, ferma la Sua autonomia personale, il conferimento dei dati personali da Lei effettuato potrà essere:

- obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per antiriciclaggio, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile);
- strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri.

Qualora Lei rifiuti di fornire i dati personali richiesti, la Società non potrà concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione o gestire e liquidare i sinistri.

2. Trattamento dei dati personali per finalità promozionali/commerciali

In caso di Suo consenso i Suoi dati potranno essere utilizzati per finalità di profilazione della Clientela, di informazione e promozione commerciali di prodotti e servizi, nonché di indagini sul gradimento circa la qualità di quelli da Lei già ricevuti e di ricerche di mercato.

In tali casi il conferimento dei Suoi dati personali sarà esclusivamente facoltativo ed un Suo eventuale rifiuto non comporterà alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione, precludendo solo l'espletamento delle attività indicate nel presente punto.

3. Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei Suoi dati personali potrà essere effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, con modalità e procedure strettamente necessarie al perseguimento delle finalità sopra descritte; è invece esclusa qualsiasi operazione di diffusione dei dati.

La Società svolge il trattamento direttamente tramite soggetti appartenenti alla propria organizzazione o avvalendosi di soggetti esterni alla Società stessa, facenti parte del settore assicurativo o correlati con funzioni meramente organizzative. Tali soggetti tratteranno i Suoi dati:

- conformemente alle istruzioni ricevute dalla Società in qualità di responsabili o di incaricati, tra i quali indichiamo i dipendenti o collaboratori della Società stessa addetti alle strutture aziendali nell'ambito delle funzioni cui sono adibiti ed esclusivamente per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa. L'elenco aggiornato dei responsabili e delle categorie di incaricati è conoscibile ai riferimenti sotto indicati (*);
- in totale autonomia, in qualità di distinti Titolari.

4. Comunicazione dei dati personali

- I Suoi dati personali possono essere comunicati esclusivamente per le finalità di cui al punto 1 o per obbligo di legge agli altri soggetti del settore assicurativo (costituenti la c.d. catena assicurativa), quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, banche e SIM); legali, periti e autofficine; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, nonché società di servizi informatici, di archiviazione od altri servizi di natura tecnico/organizzativa; banche depositarie per i Fondi Pensione; organismi associativi (ANIA e, conseguentemente, imprese di assicurazione ad essa associate) e consorzi propri del settore assicurativo, ISVAP, Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, CONSAP, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Ufficio Italiano Cambi, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione);
- inoltre i dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 2 a Società del Gruppo FONDARIASAI (società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge), a Società specializzate in promozione commerciale, ricerche di mercato ed indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti.

L'elenco dei soggetti a cui sono comunicati i dati è conoscibile al riferimento sotto indicato (*).

5. Trasferimento di dati all'estero

I dati personali possono essere trasferiti verso paesi dell'Unione Europea e verso paesi terzi rispetto all'Unione Europea.

6. Diritti dell'interessato

Ai sensi dell'art. 7 del Codice Lei potrà esercitare specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dalla Società la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.

Per l'esercizio di tali diritti, nonché per conoscere l'elenco dei Responsabili del trattamento (*), Lei potrà rivolgersi al Responsabile pro-tempore del diritto di accesso Dott. Emanuele Erbetta, c/o l'Ufficio Privacy (fax 011.6533613).

(* elenco disponibile presso l'Ufficio Privacy del Gruppo FONDARIASAI (fax 011.6533613))

BIM VITA S.p.A.
Il rappresentante legale
(Dott. Stefano Piantelli)

BIM VITA S.p.A.

Sede Legale

10121 Torino - Via Antonio Gramsci, 7
Tel. (+39) 011.0828.1 - Fax (+39) 011.0828.800

Sede Amministrativa

10126 Torino - Via Carlo Marengo, 25
Telefax (+39) 011.6658.839

Capitale sociale € 7.500.000 int. vers. - Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 06065030014
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni Vita e di Capitalizzazione con decreto ministeriale n. 19573 del 14/06/93 - Iscritta alla Sez. I dell'Albo Imprese presso l'Isvap al n. 1.00109 - Società appartenente al gruppo assicurativo Fondiaria-SAI, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 030
Direzione e coordinamento FONDARIASAI S.p.A.

